

144.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Discarica di rifiuti tossici nel comune di Montieri – Grosseto)	9
Missioni valevoli nella seduta del 14 maggio 2002	3	(Sezione 3 – Rinnovo dei mezzi di trasporto pubblico per ridurre l'inquinamento nelle città)	11
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge; Assegnazione a Commissione in sede referente)	3, 4	(Sezione 4 – Accordo tra ministeri e Telecom per l'impiego di detenuti nella gestione di banche-dati)	12
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio)	4	(Sezione 5 – Assistenza sanitaria nelle carceri)	12
Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni)	6	(Sezione 6 – Tutela dei livelli occupazionali del Ministero della giustizia)	13
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	7	(Sezione 7 – Iniziative per contrastare il « cybercrimine »)	13
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) .	8	Disegno di legge di conversione n. 2657	15
Difensore civico regionale (Trasmissione di un documento)	8	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	15
Atti di controllo e di indirizzo	8	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalle Commissioni)	23
Interrogazioni	9	(Sezione 3 – Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	29
(Sezione 1 – Realizzazione di una centrale elettrica nel comune di Crevalcore – Bologna)	9		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 4 – Emendamenti dichiarati inammissibili)	71	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	85
(Sezione 5 – Parere della I Commissione) .	75	(Sezione 3 – Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge)	85
Disegno di legge di conversione n. 2650	76	(Sezione 4 – Parere della V Commissione) .	87
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	76	Disegno di legge n. 2426 ed abbinata proposte di legge nn. 1933-1952	88
(Sezione 2 – Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	76	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	88
(Sezione 3 – Emendamento al titolo)	81	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	88
(Sezione 4 – Articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili)	81	(Sezione 3 – Articolo 1 ed emendamenti) .	88, 89
(Sezione 5 – Parere della I Commissione) .	82	(Sezione 4 – Articolo 2, emendamenti, subemendamento ed articolo aggiuntivo)	90, 91
(Sezione 6 – Parere della V Commissione) .	82	(Sezione 5 – Articolo 3, emendamento ed articoli aggiuntivi)	97
(Sezione 7 – Ordine del giorno)	83	(Sezione 6 – Articolo 4)	98
Disegno di legge di conversione n. 2608	84	(Sezione 7 – Ordini del giorno)	99
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	84		

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 14 maggio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Ermerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Canelli, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, De Brasi, Delfino, Deodato, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Migliori, Molgora, Palumbo, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zani, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Canelli, Castagnetti, Cicu, Cima, Colucci, Contento, De Brasi, Delfino, Deodato, Alberta De Simone, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Migliori, Molgora, Naro, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ranieri, Rivolta, Rizzi, Santelli, Scajola,

Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zani, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 13 maggio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LABATE: « Disposizioni in materia di interventi per Genova, capitale europea della cultura 2004 » (2737);

FRAGALÀ: « Modifiche all'articolo 610 del codice di procedura penale, in materia di ricorso per cassazione e declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione » (2738).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 13 maggio 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal ministro della salute:*

« Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione » (2736).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge SPINI: « Modifica all'articolo 683 del codice di procedura penale, in materia di richiesta di riabilitazione » (255) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pisapia.

La proposta di legge LUCIDI ed altri: « Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate » (301) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carli, Grandi, Labate, Nesi, Minniti e Rocchi.

La proposta di legge RIZZO e ARMANDO COSSUTTA: « Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici » (927) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pistone.

La proposta di legge CALZOLAIO ed altri: « Nuove norme concernenti i Consigli degli italiani all'estero » (2208) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Angioni e Potenza.

La proposta di legge LUPI ed altri: « Disposizioni per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso » (2403) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Maione, Osvaldo Napoli e Paolo Russo.

La proposta di legge BUONTEMPO ed altri: « Introduzione dell'articolo 602-bis del codice penale concernente lo sfruttamento del lavoro reso in condizioni di schiavitù » (2659) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carbonella, Perrotta, Pezzella e Paolo Russo.

Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge.

Il deputato Angioni ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge MARIO PEPE ed altri: « Modifiche agli articoli 630 e 633 del codice di procedura penale in materia di revisione dei processi penali a seguito di sentenze delle Corti europea dei diritti dell'uomo » (1447).

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

II Commissione (Giustizia):

BUONTEMPO ed altri: « Introduzione dell'articolo 602-bis del codice penale concernente lo sfruttamento del lavoro reso in condizioni di schiavitù » (2659) *Parere delle Commissioni I e XI;*

MORMINO ed altri: « Modifica all'articolo 606 del codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione » (2692) *Parere della I Commissione.*

Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 aprile 2002, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 18/2002, del 3 dicembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GUCE C 90 E) — *alla XII Commissione (Affari sociali);*

Posizione comune (CE) n. 19/2002, del 4 dicembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista

dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GUCE C 90 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente) e XII Commissione (Affari sociali)*;

(COM(2001)123) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (GUCE C 103 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)564-2001/0235(COD)) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione dei servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (GUCE C 103 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)564-2001/0236(COD)) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (GUCE C 103 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)564-2001/0237(COD)) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (GUCE C 103 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)753) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità (GUCE C 103 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)729) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GUCE C 103 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

(COM(2001)747) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio,

per quanto concerne i requisiti sanitari per i prodotti d'origine animale (GUCE C 103 E) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

(COM(2001)748) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GUCE C 103 E) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

(COM(2001)676) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (GUCE C 103 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)754) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GUCE C 103 E) — *alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali)*;

(COM(2001)547-2001/0265(COD)) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti (GUCE C 103 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2001)547-2001/0266(CNS)) — Proposta di direttiva del Consiglio recante modificazione della direttiva 92/81/CEE riguardo alla facoltà di applicare aliquote di accise ridotte a taluni oli minerali che contengono biocarburanti e ai biocarburanti (GUCE C 103 E) — *alla VI Commissione (Finanze)*;

(COM(2001)74) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una disciplina comunitaria per la classificazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili ai fini del calcolo della tassa sul rumore (GUCE C 103 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)784) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GUCE C 103 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)807) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per l'anno 2004 un sistema di ecopunti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria (GUCE C 103 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)788-2000/0236(COD)) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GUCE C 103 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)788-2000/0237(COD)) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GUCE C 103 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)808) — Proposta modificata di regolamento del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GUCE C 103 E) — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

(COM(2001)691) — Proposta modificata di regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee (GUCE C 103 E) — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

(COM(2002)7) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GUCE C 103 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2002)8) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (GUCE C 103 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2002)13) — Proposta di direttiva del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative all'assistenza giudiziaria e ad altri aspetti finanziari dei procedimenti civili (GUCE C 103 E) — *alla II Commissione (Giustizia)*.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sei risoluzioni approvate nella sessione dall'8 all'11 aprile 2002. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

«risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo dell'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta ai fini dell'associazione della Repubblica di Malta al Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)» (doc. XII, n. 141) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

« sulla situazione in Cecenia » (doc. XII, n. 142) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo volta a preparare la riunione dei ministri degli esteri euromediterranei di Valencia, 22-23 aprile 2002 » (doc. XII, n. 143) — *alla III Commissione (Affari esteri) e XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

« sulla comunicazione della Commissione "Sostegno alle strategie nazionali volte a garantire pensioni sicure e sostenibili attraverso un approccio integrato" » (doc. XII, n. 144) — *alla XI Commissione (Lavoro)*;

« sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio circa il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel campo dell'istruzione » (doc. XII, n. 145) — *alla VII Commissione (Cultura)*;

« sulla posizione dell'UE nella Sessione speciale sull'infanzia dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite » (doc. XII, n. 146) — *alla III Commissione (Affari esteri) e XII Commissione (Affari sociali)*.

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera pervenuta in data 14 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione concernente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno 2001 e l'aggiornamento delle previsioni per il 2002 (doc. XXV-bis, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978,

n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la comunicazione relativa al seguente decreto ministeriale di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), nonché alla VI Commissione (Finanze).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la comunicazione relativa al decreto ministeriale n. 36107 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2002, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto del 18 marzo 2002 del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

due decreti del 22 e del 23 aprile 2002 del ministro degli affari esteri — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

un decreto del 25 marzo 2002 del ministro dell'economia e delle finanze — *alla VI Commissione (Finanze)*;

due decreti del 19 aprile 2002 del ministro delle attività produttive — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 13 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione da un difensore civico regionale.

Il difensore civico della regione Marche, con lettera in data 10 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2001 (doc. CXXVIII, n. 1/4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Realizzazione di una centrale elettrica nel comune di Crevalcore – Bologna)**A)**

CENTO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la società bolognese Seabo spa ha annunciato nel mese di maggio 2001 l'imminente avvio della procedura per la realizzazione di una centrale elettrica a ciclo combinato nel comune di Crevalcore, in provincia di Bologna;

i cittadini e lo stesso sindaco del suddetto comune erano stati avvisati del fatto solamente pochi giorni prima, tramite una lettera inviata dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, datata 11 maggio 2001, in cui si chiedeva al comune di concordare insieme alla regione e alla provincia uno dei tre esperti che dovranno affiancare un magistrato nell'ambito della procedura di approvazione della nuova centrale elettrica;

nel 2000 lo stesso comune rifiutava con fermezza la realizzazione di una centrale termoelettrica da parte di una società statunitense, che, molto più correttamente della Seabo, aveva prima sentito i pareri delle autorità locali, ovviamente contrari;

la regione Emilia Romagna non ha ancora predisposto il piano energetico regionale, e quindi non sono ancora chiari e ben definiti i reali fabbisogni energetici della regione stessa —:

se non ritenga necessario sospendere la procedura di « designazione esperti inchiesta pubblica articolo 7 all. IV decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 per la centrale a ciclo combinato in comune di Crevalcore (Bologna) » sino a quando non verrà predisposto il piano energetico regionale dell'Emilia Romagna, e se non ritenga comunque necessario trovare un'intesa con il comune di Crevalcore.

(3-00004)
(30 maggio 2001)

(Sezione 2 – Discarica di rifiuti tossici nel comune di Montieri – Grosseto)**B)**

MANTOVANI e VENDOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la Mineraria Campiano spa, del gruppo Eni, ha realizzato nei primi anni '90 una discarica di rifiuti tossici e nocivi all'interno della miniera di Campiano, nel comune di Montieri, provincia di Grosseto, stoccandovi sia ceneri ematitiche, ricche d'arsenico e di altri metalli tossici, sia fanghi di depurazione, altrettanto pericolosi per la salute e per l'ambiente;

a cinque anni dalla chiusura della miniera e dall'interruzione del sistema di drenaggio delle acque interne, che assicurava ai rifiuti — stoccati illegalmente, come

risulta anche da numerose fonti giornalistiche, nella miniera — la possibilità di rimanervi in uno stato d'isolamento, dal mese d'aprile 2001, dalla miniera è iniziato a fuoriuscire un liquido con una portata di circa 18 litri al secondo, composto di metalli tossici in alta concentrazione e fuori delle norme, che s'immette nel fiume Merse, inquinandolo e devastandone l'intero percorso;

all'interno della miniera di Campiano la quantità di vuoti che in questi cinque anni si sono riempiti d'acqua, stimata dai consulenti tecnici della procura della Repubblica di Grosseto, ammonta a ben 1.100.000 metri cubi e un altrettanto volume d'acqua inquinata ha potuto, nel frattempo, lisciviare i metalli tossici contenuti nei rifiuti stoccati al suo interno, passando nelle falde idriche della zona, prima ancora di iniziare a fuoriuscire dalla sommità del corpo della miniera;

la quantità di rifiuti tossici stoccati illegalmente nella miniera, che ammontano a diverse centinaia di migliaia di tonnellate, fa presumere che il fenomeno della fuoriuscita d'acqua proseguirà nei prossimi mesi minacciando l'intero bacino idrogeologico del fiume Ombrone, in cui la carenza di acqua potabile è già oggi il limite principale allo sviluppo economico della Maremma toscana;

la giunta della regione Toscana, in deroga a quanto stabilito dalla normativa nazionale e accogliendo certificazioni, a giudizio degli interroganti, dubbie presentate dalla società Eni, deliberò il 12 giugno 1989 (delibera n. 5067) che le ceneri ematitiche prodotte dall'impianto della Nuova Solmine di Scarlino (Eni) potevano essere considerate materiali riutilizzabili per la ripiena dei vuoti di miniera, nonostante fosse certificato il contrario dalle analisi correttamente presentate sia dalle unità sanitarie locali, sia da una commissione tecnica regionale appositamente costituita per studiare il problema;

con nota 115/96 dell'11 agosto 1997 anche la procura della Repubblica di Grosseto fece conoscere la reale natura

dei rifiuti stoccati nella miniera ai vari enti locali, regione Toscana e provincia di Grosseto compresi, tramite nota n. 1447 del distretto minerario di Grosseto del 26 agosto 1997, allegando i risultati analitici degli accertamenti, sia delle ceneri ematitiche, sia dei fanghi di depurazione, senza che tale comunicazione producesse interventi di prevenzione del possibile disastro;

neppure le numerose denunce pubbliche e formali compiute da Rifondazione Comunista sia nel consiglio provinciale di Grosseto, a partire dal 1996, sia nel consiglio regionale toscano, dal 1997, hanno prodotto un ripensamento in merito alla necessità di evitare l'allargamento della miniera; anzi, la giunta regionale toscana non ha ancora risposto alle interrogazioni presentate sull'argomento;

inoltre, risulta grave, a parere degli interroganti, l'inefficienza e l'incompetenza dimostrata dall'Arpat, come risulta anche dalla « Relazione sulla Toscana » della Commissione parlamentare di inchiesta sui reati connessi al ciclo dei rifiuti;

sull'inquinamento ormai evidente provocato dalla fuoriuscita delle acque dalla miniera di Campiano, le amministrazioni provinciali di Siena e di Grosseto, nel maggio 2001, si sono dichiarate « molto preoccupate della situazione che si è venuta a creare, anche per la possibilità di disastro ambientale e di dissesto idrogeologico »; ma nell'esprimere « vivo sconcerto nell'apprendere che conclusioni di tale gravità siano potute rimanere chiuse in un ufficio preposto ai controlli minerari e solo a distanza di anni rese pubbliche, vanificando le iniziative che dovevano essere intraprese al momento della conoscenza dei fatti », hanno ignorato sia le segnalazioni di organi tecnici risalenti al 1997 e quelle precedenti al 1993, del 1989 e del 1986, sia le denunce presentate in sedi istituzionali;

la Mineraria Campiano spa, partecipata dal ministero del Tesoro e avente con il ministero dell'industria rapporti inerenti

le concessioni minerarie, da una parte ha messo in atto procedure di ricorsi burocratici e giudiziarie, sottraendosi di fatto agli obblighi di bonifica che gli uffici tecnici locali richiedono nel rispetto delle leggi, dall'altra ha stipulato permuta lasciando agli enti locali gli oneri che in futuro potranno nascere dalle mancate bonifiche;

sulla vicenda vi è stata una ampia mobilitazione popolare nel comune di Sovicille e l'argomento è stato ampiamente trattato dalla stampa locale —:

se siano a conoscenza dei fatti e quali iniziative intendano adottare nel confronti della regione Toscana e degli enti locali, affinché siano tutelati nell'immediato la salute dei cittadini, l'equilibrio ecologico, il patrimonio ambientale, le attività economiche e gli interessi delle popolazioni abitanti nella zona di Boccheggiano e lungo la valle del fiume Merse;

se siano a conoscenza dei contenuti, delle modalità, dei tempi delle varie fasi di intervento individuate in sede di conferenza dei servizi, a cui hanno partecipato il comune di Montieri, il comune di Chiusdino, il distretto minerario di Grosseto, l'Arpat di Grosseto, l'Asl 9 di Follonica e la società Mineraria Campiano spa, al fine di evidenziare responsabilità e applicare soluzioni efficaci per la risoluzione dei problemi in questione, e quali iniziative intendano assumere per seguire ed accelerare le suddette fasi;

quali iniziative intendano assumere, in particolare, perché la direzione dell'Eni non si sottragga agli obblighi di bonifica delle zone inquinate e perché trovi applicazione sia quanto disposto dall'articolo 2 del decreto ministeriale del 25 ottobre 1995 sull'accettazione dell'istanza di rinuncia, con l'effettuazione dei dovuti « lavori di ripristino ambientale », sia quanto disposto dalle vigenti leggi per la gestione dei rifiuti.

(3-00070)
(10 luglio 2001)

(Sezione 3 — Rinnovo dei mezzi di trasporto pubblico per ridurre l'inquinamento nelle città)

C)

DELMASTRO DELLE VEDOVE e ME-ROI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

i gravissimi problemi di inquinamento da gas e da polveri che hanno afflitto le maggiori città italiane, a causa dell'inusuale siccità dell'inverno 2001-2002, hanno reso nuovamente attuale la necessità di implementare il trasporto pubblico per contenere e ridurre il numero delle vetture circolanti;

problema non secondario del trasporto pubblico è, peraltro, costituito dal fatto che la maggior parte degli automezzi sono largamente obsoleti, e dunque particolarmente inquinanti;

il presidente del gruppo Autobus dell'Anfia (Associazione nazionale fra industrie automobilistiche), Saverio Gaboardi, ha sottolineato come nella legge finanziaria per il 2002 manchino i finanziamenti necessari a sostenere il programma delle nuove immatricolazioni;

su 43.000 mezzi adibiti al trasporto pubblico locale su gomma, il 60 per cento ha più di dieci anni e il 37 per cento addirittura supera i 15 anni di età;

è bene ricordare che un autobus vecchio di dieci anni inquina come sette veicoli di nuova generazione;

L'Anfia ha proposto un programma di ammodernamento, che, a partire dal 2003, consenta la sostituzione entro il 2007 di almeno 20.000 autobus, con un ritmo medio di 4.000 immatricolazioni l'anno;

i contributi necessari per sostenere un piano di tale genere dovrebbero ammontare a circa 70 milioni di euro l'anno;

occorre motivare nuovamente le regioni per una loro convinta partecipazione al rinnovo del parco automezzi del trasporto pubblico locale —

se non ritenga di dover verificare la possibilità di rinvenire le risorse necessarie a sostenere, di concerto con le regioni, il programma di svecchiamento dei mezzi del servizio di trasporto pubblico locale, al fine di ridurre in misura consistente l'inquinamento atmosferico soprattutto nelle grandi città.

(3-00672)
(12 febbraio 2002)

(Sezione 4 — Accordo tra ministeri e Telecom per l'impiego di detenuti nella gestione di banche-dati)

D)

GIANNI MANCUSO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di febbraio del 1998 tra il ministero della giustizia, il ministero del lavoro e della previdenza sociale e Telecom Italia mobile spa venne siglato un accordo che prevedeva l'impiego di manodopera detenuta nella gestione di banche-dati tramite strumenti informatici;

in attuazione del citato accordo, si è dato corso ad un progetto sperimentale che prevedeva, dopo un periodo di formazione professionale, l'impiego in forma cooperativistica di 50 detenuti (25 dei quali presso Milano-S. Vittore e altrettanti presso Roma-Rebibbia) in attività di elaborazione dati, gestione archivi e realizzazione di supporti informatici e telematici;

è interessante conoscere quale sia stato l'esito di tale iniziativa, che si è posta, al momento della sua nascita, come vero e proprio progetto-pilota per dare

comunque sostanza al principio del reinserimento del detenuto nel mondo del lavoro —

quali concreti sviluppi abbia avuto l'accordo del febbraio 1998 tra ministero della giustizia, ministero del lavoro e della previdenza sociale e Telecom Italia mobile spa per l'impiego di mano d'opera detenuta nella gestione di banche-dati tramite strumenti informatici.

(3-00438)
(20 novembre 2001)

(Sezione 5 — Assistenza sanitaria nelle carceri)

E)

BINDI e MOLINARI. — *Ai Ministri della giustizia e della salute.* — Per sapere — premesso che:

la situazione dell'assistenza sanitaria all'interno delle carceri presenta aspetti drammatici;

nel corso dell'anno 2002 si assisterà ad una diminuzione del 30 per cento del servizio di guardia medica, circa il 20 per cento in meno per l'assistenza infermieristica e il 50 per cento in meno per i servizi specialistici;

sono stati determinati tagli per il 70 per cento per le apparecchiature e la strumentazione sanitarie all'interno degli istituti penitenziari;

le organizzazioni sindacali, il personale medico e le associazioni di volontariato che operano all'interno delle strutture penitenziarie da tempo denunciano questa politica dissennata;

detenuti portatori di particolari patologie non vedranno garantiti servizi specialistici di consulenza diagnostica e si abbasserà il livello sostanziale dell'assistenza sanitaria nelle carceri;

i tagli adoperati anche nella legge finanziaria per il 2002 hanno di fatto

impedito la piena operatività del riordino della medicina penitenziaria, prevista ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;

si corre il rischio che all'interno degli istituti di detenzione vi possano essere momenti di crescente tensione —:

cosa intenda fare il Governo per evitare tagli indiscriminati all'assistenza sanitaria nelle carceri e per potenziarne le risorse e garantire la piena efficienza delle strutture, al fine di assicurare la massima sicurezza per gli operatori e per i detenuti nel pieno rispetto delle prerogative costituzionali.

(3-00771)
(6 marzo 2002)

(Sezione 6 – Tutela dei livelli occupazionali del Ministero della giustizia)

F)

MAZZONI e COZZI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

1850 lavoratori del ministero della giustizia, operanti in 26 corti di appello, assunti dal 1996, inizialmente con progetti di lavori socialmente utili, con periodici rinnovi annuali, nel novembre 2000 sono stati assunti con contratto a tempo determinato per 18 mesi (legge n. 242 del 18 agosto 2000), con scadenza 30 aprile 2002;

la detta assunzione si è resa necessaria per coprire, almeno in parte, la cronica vacanza di personale che ormai da tempo memorabile caratterizza il ministero della giustizia, al fine di assicurare un migliore funzionamento della macchina giudiziaria, così come peraltro è stato più volte indicato, nelle note di valutazione trasmesse al ministero stesso, dai presidenti delle corti di appello e dai procuratori generali, secondo i quali la presenza dei suddetti lavoratori è indispensabile per esperienza, competenza e professionalità maturate in questi cinque anni di impe-

gnativo lavoro, in particolare per l'apporto nel campo dell'informatizzazione dei servizi;

pur troppo, il contratto con il ministero della giustizia avrà termine il 30 aprile 2002 —:

se e come il Ministro interrogato intenda provvedere per tutelare i livelli occupazionali, per ovviare agli inevitabili disagi per gli uffici giudiziari connessi all'eventuale mancato rinnovo del contratto e per preordinare l'organizzazione degli uffici necessaria per coadiuvare i numerosi magistrati di nuova nomina.

(3-00795)
(14 marzo 2002)

(Sezione 7 – Iniziative per contrastare il « cybercrimine »)

G)

DELMASTRO DELLE VEDOVE, GHIGLIA e MEROI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 23 novembre 2001 il Consiglio d'Europa ha approvato una convenzione sul *cybercrimine*, consistente in una serie di reati di tipo tradizionale (violazione di *copyright*, furto, spionaggio industriale, sabotaggio industriale) consumati nella dimensione del *cyberspazio*;

dall'esistenza del *cybercrimine* si può e si deve ipotizzare il rischio dell'avvio di particolari e pericolose forme di *cyberterrorismo*, come è dimostrato dalle spettacolari azioni conosciute come *net strik* e *derial of service*;

il problema, puntualmente messo a fuoco dal presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, professor Stefano Rodotà, si è posto in modo particolarmente acuto dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 a New York e consiste nello stabilire fino a che punto sia

lecito sacrificare alle esigenze di sicurezza un diritto fondamentale, qual è quello della *privacy*;

il 14 dicembre 2001 i garanti hanno approvato e sottoposto ai presidenti della Commissione europea e del Parlamento europeo uno specifico parere sulla necessità di bilanciare il diritto alla *privacy* con altri diritti, peraltro sostenendo che le misure contro il terrorismo non possono comprimere lo *standard* dei diritti fondamentali;

peraltro i comuni convincimenti europei paiono confliggere con la diversa opinione degli Stati Uniti d'America, che sembra privilegiare le esigenze della sicurezza, fors'anche sotto la comprensibile

spinta della industria *hi-tech*, che vede nei nuovi sistemi di controllo e di sicurezza elettronici una speranza di uscire dalla crisi —:

in ragione dei documenti approvati dal Consiglio d'Europa e dal Parlamento europeo, quali adeguamenti ritenga indispensabili, dal punto di vista normativo, per colpire efficacemente le fattispecie del *cybercrimine* e quali iniziative intenda assumere, di concerto con altri dicasteri, per prevenire e reprimere il *cyberterrorismo* e per promuovere, comunque, una legislazione bilanciata fra le esigenze di sicurezza e la garanzia del diritto alla *privacy*.

(3-00819)

(19 marzo 2002)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 15 APRILE 2002, N. 63, RECANTE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FISCALI URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE, RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE DEL COSTO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI, ADEMPIMENTI ED ADEGUAMENTI COMUNITARI, CARTOLARIZZAZIONI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE (2657)

(A.C. 2657 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

1. Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione).

1. Nell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che:

a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che verserà ai sensi del comma 1;

b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80 per cento delle predette somme ».

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità di riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di compensazione di entrate anche di natura non tributaria o non erariale.

ART. 2.

(Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico).

1. L'articolo 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:

« ART. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento) — 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta

regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla sca-

denza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;

b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta ».

ART. 3.

(Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici).

1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla lettera a) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ivi compresi quelli previsti dal decreto del Ministro della salute 4 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, è ridotto del 5 per cento al netto dell'IVA.

2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante.

3. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, è consentito di organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero per l'anno 2002 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministero della salute nell'anno 2001 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo 12.

4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la organizzazione, partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni per l'esercizio 2002 non potrà eccedere il 50 per

cento delle spese sostenute e documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001.

5. Per le imprese farmaceutiche di nuova costituzione le stesse spese non potranno comunque eccedere il 8 per cento del fatturato annuo.

6. Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell'anno 2002 e la differenza tra la spesa sostenuta dalla singola impresa farmaceutica per la organizzazione, la partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni per l'anno 2002 e la stessa spesa relativa all'anno 2001, comporterà, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la riduzione percentuale di pari entità del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui al comma 1.

7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti salvi quelli già regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n.1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della « protezione complementare » pari ad un anno nel 2002 e a due anni per ogni anno solare, a partire dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea. Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo.

9. A partire dal 1° gennaio 2003 le confezioni dei farmaci debbono riportare sulle confezioni e sulle istruzioni, nonché nelle forme consentite di pubblicità, la sigla classificativa internazionale corrispondente alla denominazione comune internazionale cosiddetta « anatomico-tera-

peutico-chimica » (ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto. La denominazione commerciale — se presente — deve essere stampata al di sotto di sigla e della denominazione chimica in corpo non superiore all'80 per cento di quello del nome chimico; sino ad esaurimento delle scorte è consentita la vendita di confezioni che riportino la sola denominazione commerciale solo se confezionate prima del 1° novembre 2002.

ART. 4.

(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti taluni obblighi a carico delle regioni e delle province autonome per l'anno 2001, funzionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli anni 2002, 2003 e 2004, intendendosi quale livello di finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento da parte delle medesime, quello considerato dall'accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rivalutato per i predetti anni, secondo le percentuali stabilite dall'articolo 85, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ART. 5.

(Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato).

1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione innanzi alle autorità giudiziarie dell'Unione europea, il regime delle agevolazioni rese disponibili in favore delle banche in forza della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e,

conseguentemente, degli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sospeso a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ancora aperto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. È analogamente sospeso il regime di agevolazione reso disponibile in forza dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, nella misura in cui la duplice operazione costituita dall'attribuzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alla società conferitaria e dal successivo trasferimento alla fondazione produca effetti sul bilancio della società conferitaria. I periodi d'imposta per i quali operano tali sospensioni, ivi incluso il periodo di imposta 2001, non sono computati ai fini della consecutività di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Resta fermo, in ragione del loro speciale regime giuridico, quanto disposto in tema di fondazioni dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999.

2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate in apposita contabilità speciale di tesoreria. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità contabili di acquisizione delle relative somme.

ART. 6.

(Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.

2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento del

capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.

3. La ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in ogni caso a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

4. In attesa di un più compiuto riordino del trattamento tributario delle società cooperative e loro consorzi, in coerenza con la generale riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo quanto previsto dal comma 1, si applica al 39 per cento della rimanente quota degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile;

b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi la quota di cui alla lettera a) è elevata al 60 per cento;

c) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b), e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; per le cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi resta ferma l'applicazione del predetto articolo 11 relativamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001,

l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuto dalle società cooperative e loro consorzi è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in conformità alle disposizioni del comma 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni caso, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

ART. 7.

(Patrimonio dello Stato S.p.a.)

1. Per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato è istituita una società per azioni, che assume la denominazione di « Patrimonio dello Stato S.p.a. ».

2. Il capitale sociale è stabilito in 1.000.000 euro.

3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero può trasferire a titolo gratuito la totalità delle azioni, o parte di esse, esclusivamente alla Cassa depositi e prestiti, alla società di cui all'articolo 8, a società da queste controllate, ovvero ad altre società di cui il Ministero comunque detenga, direttamente o indirettamente, l'intero capitale sociale.

4. La società opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero.

5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali

previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

7. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo per la costituzione della società sono esclusi da ogni tributo o diritto.

9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 1.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni altro diritto costituito per legge a favore dello Stato. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile. Il trasferimento può essere operato con le modalità e per gli effetti previsti dall'articolo 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 novembre 2001, n. 410. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Restano comunque fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti e, sino al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi.

11. La società può effettuare operazioni di cartolarizzazione, alle quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

12. I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a possono essere trasferiti alla società di cui all'articolo 8 con le modalità previste al comma 10.

ART. 8.

(Società per il finanziamento delle infrastrutture).

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire, anche con atto unilaterale, una società finanziaria per azioni denominata « Infrastrutture S.p.a. »; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. La società ha sede a Roma e può istituire sedi secondarie a Milano e Napoli. Il capitale iniziale è pari a euro 1 milione, da versare interamente all'atto della costituzione; i successivi aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della società non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne è ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la garanzia dello Stato per i titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla società, nonché per le garanzie di cui al comma 3.

3. La società, in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari: *a)* finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche; *b)* concede finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico. Inoltre, la società concede garanzie per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)*. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili e esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. È preclusa alla società la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono formulate le linee direttrici per l'operatività della società. I finanziamenti di cui al comma 3 possono essere concessi anche per il tramite di banche e altre istituzioni finanziarie. I finanziamenti sono a medio e lungo termine, salva diversa e motivata determinazione dell'organo amministrativo della società. La società può destinare i propri beni e i diritti relativi a una o più operazioni di finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 5. I beni e i diritti così destinati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Dalla data dell'emissione dei titoli da parte della società o della concessione dei finanziamenti da essa assunti, su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti destinati. Per ciascuna operazione può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modifi-

cazioni delle condizioni dell'operazione. Le cessioni di beni in favore della società da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e di società interamente controllate dallo Stato sono operate con le modalità di cui al comma 10 dell'articolo 7. Si applicano ai finanziamenti di cui al comma 3 le disposizioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. La società raccoglie la provvista necessaria mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti. I titoli sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'organo amministrativo delibera sull'emissione e le caratteristiche dei titoli. Alla società si applicano il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Con i decreti di cui al primo periodo del comma 4 è stabilito il rapporto massimo tra le passività a breve termine e quelle a medio e lungo termine della società.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolati la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società e la durata in carica dei rispettivi membri. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno o più dei suoi membri.

7. Lo statuto della società è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Il bilancio della società è redatto secondo le disposizioni applicabili relative ai soggetti operanti nel settore finanziario.

9. Gli utili netti della società sono destinati a riserva se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società.

10. Ai titoli e ai finanziamenti di cui al comma 5 si applica lo stesso trattamento

previsto nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Le cessioni a qualsiasi titolo in favore della società, le operazioni di provvista, quelle di finanziamento, nonché quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti alle cessioni e operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali (ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni, anche parziali, dei crediti e dei contratti ad esse relativi), sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari della società. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non è soggetto alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti di immobili alla società e le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici.

11. La società è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, che può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti della società al fine di assicurare che i comportamenti operativi della stessa siano conformi alla legge, alle disposizioni attuative, nonché allo statuto, e siano coerenti con le linee strategiche indicate nei decreti di cui al primo periodo del comma 4.

12. La società non può sciogliersi se non per legge.

ART. 9.

(Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato, nonché di cartolarizzazione di immobili).

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del predetto decreto legislativo, è differito al 31 dicembre 2002, fatta salva, comunque, la possibilità di applicare anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate dall'EFIM continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni.

3. Al fine di favorire il processo di ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della società Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29 milioni di euro, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.

4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per l'anno 2002, quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448; quanto a 550 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a 93,290 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-

2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 40,822 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per 52,468 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, si applica l'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai conferimenti di beni ai medesimi fondi non si applicano, in ogni caso, le disposizioni del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 ».

ART. 10.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate recate dal presente decreto, ad esclusione di quelle provenienti dall'articolo 5, pari a milioni di euro 210,1 per il 2002, 264,7 per il 2003 e 257,6 per il 2004, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2657 – Sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI**

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « è ridotto » sono inserite le seguenti: « , sino al 31 dicembre 2002, »;

al comma 8, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. È consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di protezione di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonché all'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall'articolo 1 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero delle attività produttive, una procedura per il rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

8-ter. Le licenze di cui al comma 8-bis sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso l'eventuale certificato complementare di protezione, e in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.

8-quater. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis »;

al comma 9, dopo la parola: « farmaci » sono inserite le seguenti: « , ad esclu-

sione di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, »;

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale dell'azienda, al presidente della regione ed al Ministero dell'economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica. Il direttore generale dell'azienda dà comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti.

9-ter. Le deliberazioni della Commissione unica del farmaco concernenti riclassificazione dei farmaci ovvero nuove ammissioni alla rimborsabilità, con effetto dal 1° giugno 2002, sono approvate con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto è allegata una relazione tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto gli effetti finanziari dello stesso. In particolare la relazione tecnica attesta che dalle deliberazioni non derivano oneri maggiori rispetto ai livelli di spesa programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica nonché, in particolare, rispetto a quelli definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001. I decreti di approvazione sono trasmessi alla Corte dei conti per la relativa registrazione ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis (Finanziamento della spesa sanitaria). – 1. Alla definitiva copertura delle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte, in conformità all'accordo tra Governo, regioni e province

autonome sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come segue:

a) quanto a euro 1.394.433.627,55 per l'anno 2000 e quanto a euro 3.412.747.189,18 per l'anno 2001 con oneri a carico del bilancio dello Stato;

b) per l'importo residuo, con oneri a carico delle regioni e delle province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di bilancio, inclusi, limitatamente all'anno 2000, quelli eventualmente derivanti da operazioni di indebitamento.

2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio:

a) l'importo di euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del disavanzo provvisorio registrato in sede di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione liquidatoria dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che residua dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129;

b) l'importo di euro 205.033.388,94 a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli anni 2000 e 2001, in conformità all'accordo di cui al comma 1.

3. Le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

4. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni:

a) per l'anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno;

b) per l'anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla riunione della Conferenza permanente per i rapporti per lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio 2002.

5. I presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna comunicano ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze le quote del finanziamento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonché la completa utilizzazione di dette quote.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato:

a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte corrente degli anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto; la liquidazione del saldo per l'anno 2000 è subordinata alla comunicazione da parte dei presidenti delle giunte regionali dell'avvenuta assunzione dei provvedimenti a copertura della quota di ripiano del residuo disavanzo posta a loro carico; per l'anno 2001, è subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'accordo di cui al comma 1;

b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a), per la parziale copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 1999, l'importo indicato nella colonna 6 della tabella A allegata al presente decreto; il saldo è erogato sulla base del definitivo accertamento della massa attiva e passiva dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I da parte del commissario liquidatore;

c) ad erogare alla regione Lazio l'intero importo di cui al comma 2, lettera b), indicato nella colonna 7 della tabella A allegata al presente decreto, a titolo di

ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I per gli anni 2000 e 2001.

7. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 4, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione del riparto del Fondo sanitario a qualunque titolo spettante alle regioni e contestualmente riassegnata a favore delle regioni per le finalità del presente decreto.

8. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato derivanti dai commi da 1 a 7, pari a complessivi euro 5.168.700.646,09, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. I residui crediti dei cessati enti ospedalieri, accertati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, restano acquisiti ai bilanci delle aziende sanitarie in cui sono confluiti i predetti enti ospedalieri, per essere utilizzati per spese d'investimento. Le somme assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 382 del 1987, rimaste inutilizzate, sono dalle medesime regioni e province autonome destinate alle spese d'investimento delle aziende sanitarie. Le somme assegnate alle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

marzo 1985, n. 103, rimaste inutilizzate, restano acquisite alle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali.

10. Per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, è istituita una apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che può articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati una sola volta. Su richiesta della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore della competente direzione generale del Ministero della salute, presso la quale è incaricata la segreteria dell'organo collegiale, e il direttore dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali. Alle deliberazioni della commissione è data attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte dei conti per la relativa registrazione ».

All'articolo 5:

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Resta fermo quanto disposto dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di fondazioni, in ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in funzione: a) della loro particolare operatività, inclusa la possibilità di partecipare al capitale

della Banca d'Italia; *b)* della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di professionalità, di onorabilità e di incompatibilità; *c)* dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei cespiti; *d)* della facoltà di emettere titoli di debito convertibili o con opzioni di acquisto; *e)* dei vincoli di economicità della gestione e di separazione patrimoniale; *f)* dei vincoli di destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; *g)* delle speciali norme in materia di contabilità e di vigilanza; *h)* del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La disposizione di cui al precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. La nozione di prevalenza cui fanno riferimento l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, come modificati dall'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende riferita ad una misura percentuale variabile fino ad un massimo del 75 per cento ».

All'articolo 7:

dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-bis. Il comma 4 dell'articolo 24, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, è dovuto un canone d'uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi” ».

All'articolo 8:

al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalità di interesse pubblico della Cassa stessa »;

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

al comma 3, al primo periodo, lettera a), dopo le parole: « grandi opere pubbliche » sono inserite le seguenti: « , purché suscettibili di utilizzazione economica »; al terzo periodo, dopo le parole: « assumere partecipazioni, » sono inserite le seguenti: « che non dovranno essere di maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, »; dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Per lo svolgimento di tali attività la società può altresì acquisire quote azionarie di società già partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture »;

al comma 5, il quinto periodo è soppresso.

All'articolo 9:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.1404, sono definitivamente soppressi. Conseguentemente:

a) i loro immobili possono essere alienati con le modalità previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi

decreti dirigenziali sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata e derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 è destinato prioritariamente ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le competenze dell'Avvocatura dello Stato in materia di rappresentanza processuale. La società esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco *pro soluto* e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo.

1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali è comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Nelle more della individuazione della società di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis.

1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati:

a) il secondo comma dell'articolo 14;

b) il primo periodo del primo comma dell'articolo 15;

c) il secondo comma dell'articolo 15 »;

al comma 2, le parole: « interamente controllate » sono sostituite dalle seguenti: « interamente possedute, direttamente o indirettamente, »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «La vendita si considera frazionata esclusivamente nel

caso in cui ciascuna unità immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale unità”;

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

“7-bis. Ai conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell’ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all’acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione

che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unità facenti parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto è quello risultante all’esito della procedura competitiva. Le modalità ed i termini di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1” ».

Al decreto — legge è allegata la seguente tabella:

« TABELLA A

(Articolo 4-bis, comma 6).

(Importi in euro)

REGIONI	Somme spettanti Anno 2000 (1)	Somme spettanti Anno 2001 (2)	Acconto 2000 (3)	Acconto 2001 (4)	Somme spettanti Regione Lazio per il Policlinico Umberto I Anni 1999 e precedenti (5)	Acconto Regione Lazio per il Policlinico Umberto I Anni 1999 e precedenti (6)	Somme spettanti Regione Lazio per il Policlinico Umberto I Anni 2000 e 2001 (7)
Piemonte	118.785.086,79	296.279.960,96	59.392.543,40	74.069.990,24			
Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00			
Lombardia	238.603.087,38	593.452.359,43	119.301.543,69	148.363.089,86			
P.A. Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00			
P.A. Trento	0,00	0,00	0,00	0,00			
Veneto	118.268.629,89	293.052.621,79	59.134.314,95	73.263.155,45			
Friuli V. G.	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liguria	48.030.491,62	121.843.544,55	24.015.245,81	30.460.886,14			
E. Romagna	111.038.233,30	279.916.540,57	55.519.116,65	69.979.135,14			
Toscana	97.610.353,93	248.106.410,78	48.805.176,97	62.026.602,69			
Umbria	22.724.103,56	57.953.178,02	11.362.051,78	14.488.294,50			
Marche	39.250.724,33	99.017.182,52	19.625.362,17	24.754.295,63			
Lazio	136.344.621,36	332.769.706,70	68.172.310,68	83.192.426,68	156.486.440,42	78.243.220,21	205.033.388,94
Abruzzo	34.602.612,24	85.935.845,72	17.301.306,12	21.483.961,43			
Molise	8.779.767,28	21.989.185,39	4.389.883,64	5.497.296,35			
Campania	144.091.474,85	330.974.502,52	72.045.737,43	82.743.625,63			
Puglia	101.742.009,12	233.631.673,27	50.871.004,56	58.407.918,32			
Basilicata	16.526.620,77	38.406.833,76	8.263.310,39	9.601.708,44			
Calabria	52.678.603,71	124.723.308,22	26.339.301,86	31.180.827,05			
Sicilia	75.402.707,27	182.285.011,90	37.701.353,64	45.571.252,98			
Sardegna	29.954.500,15	72.409.323,08	14.977.250,08	18.102.330,77			
Totale	1.394.433.627,55	3.412.747.189,18	697.216.813,82	853.186.797,30	156.486.440,42	78.243.220,21	205.033.388,94

(A.C. 2657 – Sezione 3)**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED
ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

*(Ristrutturazioni delle procedure di
versamento e di riscossione).*

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è soppresso l'ultimo periodo.

- 1. 3.** Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Sopprimere il comma 1.

- 1. 13.** Potenza

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 21, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: « quinto giorno » sono sostituite con le seguenti: « secondo giorno ».

- 1. 4.** Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera a), sostituire le parole: « secondo giorno » con la seguente: giorno

- 1. 5.** Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera a), sopprimere la parola: presuntivo.

- 1. 6.** Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire la parola: 80 con la seguente: 100.

- 1. 11.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire la parola: 80 con la seguente: 90.

- 1. 7.** Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: effettivamente dovute.

- 1. 1.** Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, dopo le parole: delle banche« sono aggiunte le seguenti: », le modalità per distinguere la contabilità delle somme a debito e a credito per ciascun ente destinatario«

- 1. 9.** Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Sopprimere il comma 2.

- *1. 12.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

- *1. 10.** Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Sopprimere il comma 2.

- *1. 14.** Pasetto.

Al comma 2, dopo le parole: non tributaria aggiungere le seguenti: , anche degli enti territoriali,

- 1. 2.** Grandi, Bellini.

ART. 2.

(Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico).

Sopprimerlo.

2. 2. Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435, le parole: « entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione » sono sostituite con le seguenti: « entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di erogazione ».

2. 4. Maninetti.

Al comma 1, capoverso Art. 17, sopprimere il comma 1.

2. 5. Cusumano.

Al comma 1, capoverso Art. 17, sopprimere il comma 2.

***2. 3.** Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Al comma 1, capoverso Art. 17, sopprimere il comma 2.

***2. 6.** De Franciscis.

Al comma 1, capoverso Art. 17, sopprimere il comma 3.

2. 7. Rocchi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In attesa del riordino della base imponibile dell'imposta regionale sulle at-

tività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche, le società semplici e le associazioni ad esse equiparate, a norma dell'articolo 5, comma 3, del TUIR, esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico, non sono tenute al versamento del predetto tributo, nei termini risultanti dalle modificazioni apportate dal comma 1, nei casi in cui utilizzino esclusivamente beni strumentali, esclusi gli immobili, di costo complessivo non superiore a 25 mila euro e non si avvalgano di dipendenti o di altri collaboratori stabili. In caso di esercizio dell'attività in forma associata il predetto importo si riferisce a ciascun artista o professionista associato.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a partire dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione ai fini IRAP scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 1. Leo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. L'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non si applica nei riguardi delle persone fisiche, delle società semplici e delle associazioni ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del TUIR, esercenti arti e professioni, di cui all'articolo 49, comma 1, dello stesso testo unico, a condizione che non utilizzino beni strumentali, esclusi gli immobili, di costo complessivo superiore a 25.822,84 euro e non si avvalgano di dipendenti o di altri collaboratori stabili. In caso di esercizio dell'attività in forma associata, detto importo va moltiplicato per il numero degli artisti o professionisti.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dell'IRAP scade successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. 01. Leo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, non concorre alla formazione del reddito d'impresa ed è escluso dal rapporto di deducibilità di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. 02. Leo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Interpretazione autentica in relazione all'imposta comunale sugli immobili dei fabbricati strumentali alle cooperative).

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, si interpreta nel senso che sono esclusi da imposta comunale sugli immobili, in quanto rurali ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con la legge 26 febbraio 1994, n.133, i fabbricati appartenenti a cooperative agricole e loro consorzi, strumentali ad attività esenti da imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, concernente esenzione per le cooperative che svolgano attività agricola.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, valutati in 5.000.000 di euro per il 2002, 5.000.000 di euro per il 2003 e 5.000.000 per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. 03. Stradiotto.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, la parola: « gestore » è sostituita, ovunque ricorra, con le seguenti: « di cui al comma 1 ».

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.415, l'incarico di gestire« sono sostituite con le seguenti: » ad un intermediario indicato all'articolo 6, comma 1, l'incarico di amministrare o gestire« .

2. 04. Pagliarini, Martinelli.

ART. 3.

(Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici).

Sopprimere il comma 1.

3. 101. Milana.

Al comma 1, sopprimere le parole: sino al 31 dicembre 2002.

3. 55. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: sino al 31 dicembre 2002 con le seguenti: sino al 31 dicembre 2005

3. 80. Petrella.

Al comma 1, sostituire la parola: 5 con la seguente: 20.

3. 56 Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del 3 per cento, sostitutivo del 5 per cento, a decorrere dal 10 gennaio 2003 e sino al 31 dicembre dello stesso anno.

***3.102.** Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Ventura, Agostini, Labate, Battaglia, Bellini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del 3 per cento, sostitutivo del 5 per cento, a decorrere dal 10 gennaio 2003 e sino al 31 dicembre dello stesso anno.

***3.104.** Giuseppe Drago, Degennaro, Liotta, Montecucullo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del 2 per cento al netto dell'IVA, sostitutivo del 5 per cento, a decorrere dal 10 gennaio 2003 e sino al 31 dicembre dello stesso anno.

3. 93. Petrella, Bellini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del 3 per cento al netto dell'IVA, sostitutivo del 5 per cento, a decorrere dal 10 gennaio 2003 e sino al 31 dicembre dello stesso anno.

3. 81. Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in media sulla base di un'analisi dei costi proposta dai produttori o, in assenza di proposta, dalla Commissione nazionale del farmaco.

3. 82. Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Labate, Battaglia, Bellini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per i medicinali con prezzo compreso tra 3 e 5 euro.

3. 103. Labate, Battaglia, Petrella, Bellini.

Sopprimere il comma 2.

***3. 57.** Giordano, Russo Spina.

Sopprimere il comma 2.

***3. 83.** Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Sopprimere il comma 2.

***3. 105.** Banti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La riduzione del prezzo dei medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante è del 2 per cento.

3. 84. Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Labate, Battaglia, Bellini.

Al comma 2, sostituire le parole: Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 *con le seguenti:* È ridotta al 2 per cento la riduzione del prezzo di cui al comma 1 per.

3. 5. Grandi, Bellini.

Al comma 2, sostituire le parole: Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 *con le seguenti:* È ridotta al 3 per cento la riduzione del prezzo di cui al comma 1 per.

3. 85. Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Labate, Battaglia, Bellini.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quelli per i quali sia stata attuata la procedura di contrattazione di prezzo e rimborsabilità con il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo

1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'articolo 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Alle regioni e alle province autonome che entro il 30 giugno 2002 non abbiano attivato le procedure di cui all'articolo 86 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 o non abbiano emanato i regolamenti di cui all'articolo 87, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non abbiano posto in essere i relativi adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, così come integrate dall'articolo 4 della presente legge.

9-ter. Il comma 5 dell'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito con il seguente: « Entro il 1o gennaio 2003 tutte le prescrizioni citate dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica ».

3. 87. Grandi, Pinza, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Pistone, Villetti, Pennacchi, Buemi, Cima, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Battaglia, Labate, Petrella, Bellini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché i medicinali da DNA ricombinante inseriti nell'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. del 10 gennaio 2001, n.7, recante « Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, e successive modificazioni.

3. 106. Minoli Rota, Di Virgilio, Parodi, Massidda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: con il prezzo inferiore a cinque euro.

3. 86. Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Labate, Battaglia, Bellini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a cinque euro.

3. 13. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 3.

3. 107. Bressa

Sostituire i commi 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

3. All'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento ».

4. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali è concesso dal Ministero delle attività produttive un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio 2002.

5. Gli investimenti devono riguardare spese per l'innovazione tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

6. Per le procedure di attuazione del credito d'imposta si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 108, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Il Ministero delle attività produttive, con propria circolare da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla rapida attuazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.

3. 88. Nicola Rossi, Grandi, Pinza, Agostini, Benvenuto, Ventura, Visco, Pistone, Villetti, Pennacchi, Buemi, Cima, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Battaglia, Labate, Petrella, Bellini.

Al comma 3, dopo le parole: in commercio di medicinali *aggiungere le seguenti:* che espongano in bilancio nella media degli ultimi tre anni investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica inferiori al 5 per cento del fatturato complessivo.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: imprese farmaceutiche *aggiungere le seguenti:* che espongano in bilancio nella media degli ultimi tre anni investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica inferiori al 5 per cento del fatturato complessivo.

3. 89. Nicola Rossi, Grandi, Pinza, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Pistone, Villetti, Pennacchi, Boemi, Cima, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Battaglia, Labate, Petrella, Bellini.

Al comma 3 sopprimere le parole: in Italia o;

Conseguentemente, al comma 4, dopo la parola: riunioni *aggiungere le seguenti:* di cui al precedente comma;
conseguentemente al comma 6, dopo la parola: riunioni *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 3.

3. 108. Parodi, Minoli Rota, Massidda, Di Virgilio, Degennaro.

Al comma 3, sopprimere le parole: in Italia o.

***3. 6.** Stradiotto.

Al comma 3, sopprimere le parole: in Italia o.

***3. 65.** Gambini, Benvenuto, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Bellini, Petrella, Battaglia.

Al comma 3 dopo le parole: riunioni *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione dei corsi di formazione ed aggiornamento,.

3. 90. Galeazzi, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Labate, Battaglia, Bellini.

Al comma 3 sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 90 per cento.

3. 79. Petrella, Bellini, Labate, Battaglia.

Al comma 3 sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 80 per cento.

3. 91. Galeazzi, Grandi, Labate, Battaglia, Bellini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non concorrono al raggiungimento della predetta percentuale gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni.

3. 109. Minoli Rota, Di Virgilio, Parodi, Massidda.

Sopprimere il comma 4.

3. 110. Carbonella.

Al comma 4, dopo la parola: riunioni *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 3.

Conseguentemente, al comma 6, dopo la parola: riunioni *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 3.

3. 7. Stradiotto.

Al comma 4, dopo la parola: riunioni *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 3.

3. 66. Gambini, Benvenuto, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Bellini.

Al comma 4, sostituire le parole: per l'esercizio 2002 con le seguenti: dal 1° gennaio 2003;

Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: dal 1° gennaio 2003 con le seguenti: dal 1° gennaio 2004.

3. 111. Minoli Rota, Parodi, Massidda, Di Virgilio.

Al comma 4, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.

3. 72. Galeazzi, Grandi, Bellini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale limite di spesa non si applica alle spese finalizzate all'organizzazione, coordinamento, partecipazione e finanziamento delle attività di formazione medica continua, come prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. 73. Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Labate, Battaglia, Bellini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale limite di spesa non si applica alle spese finalizzate all'organizzazione, partecipazione e finanziamento delle attività di formazione medica continua, come prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. 8. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale limite di spesa non si applica per l'organizzazione, partecipazione e finanziamento delle attività di

formazione medica continua, sotto l'egida di Facoltà di medicina, di società scientifiche o di cattedre di insegnamento universitario.

3. 92. Petrella, Battaglia, Labate, Bellini.

Sopprimere il comma 5.

3. 112. Camo.

Al comma 5 sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 15 per cento.

3. 74. Galeazzi, Grandi, Bellini.

Sopprimere il comma 6.

3. 113. Delbono.

Al comma 6 dopo la parola: riunioni aggiungere le seguenti: di cui al precedente comma 3.

3. 77. Petrella, Gambini, Benvenuto, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Bellini.

Sopprimere il comma 7.

3. 114. Giacchetti.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche in deroga ai commi precedenti.

3. 68. Galeazzi, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Petrella, Bellini.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e quelli finalizzati all'organizzazione, partecipazione e finanziamento delle attività di formazione medica continua, sotto l'egida di società scientifiche, facoltà di medicina, ASL territoriali ed ospedaliere, cattedre di insegnamento

universitario, come prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.

3. 75. Petrella, Battaglia, Labate, Bellini.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e quelli finalizzati all'organizzazione, partecipazione e finanziamento delle attività di formazione medica continua, come prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. 9. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e quelli finalizzati all'organizzazione, coordinamento, partecipazione e finanziamento delle attività di formazione medica continua, come prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. 69. Galeazzi, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e quelli che si svolgono nel territorio nazionale.

3. 10. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono soppresse le parole da: « prestazioni alberghiere » a « mense aziendali, a ».

7-ter. All'onere derivante dal comma precedente, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale di parte cor-

rente » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti per gli anni 2002, 2003 e 2004 relativi al medesimo Ministero.

7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 100. Gambini, Benvenuto, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Bellini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole da: « prestazioni alberghiere » a « mense aziendali, a ».

3. 11. Stradiotto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le norme di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 non si applicano in relazione ai congressi, convegni, eventi e riunioni organizzati da facoltà di medicina, da cattedre di insegnamento o da società scientifiche che operano in contesti connessi alla sanità.

3. 94. Petrella, Labate, Battaglia, Bellini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le norme di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 non si applicano in relazione ai congressi, convegni e riunioni organizzati direttamente da società scientifiche che operano in contesti connessi alla sanità o che abbiano almeno 20 punti E.C.M.

3. 115. Minoli Rota, Parodi, Massidda, Di Virgilio.

Sopprimere il comma 8.

3. 116. Iannuzzi.

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: Alla copertura brevettuale complementare si applica il regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio del 18 giugno 1992.

3. 70. Santagata, Pinza, Stradiotto, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Labate, Battaglia.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: trovano attuazione *aggiungere le seguenti:* per i prodotti che già non godano di una copertura brevettuale.

3. 71. Grandi, Pinza, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Pistone, Villetti, Pennacchi, Buemi, Cima, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Bellini.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: ad un anno nel 2002 *fino a:* 2003 *con le seguenti* a sei mesi per ogni anno solare, a partire dal 1° gennaio 2004.

3. 1. Leo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: pari ad un anno nel 2002 e a due anni *con le seguenti:* pari a sei mesi; *Consequentemente sostituire la parola:* 2003 *con la seguente:* 2004.

3. 61. Crosetto.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: ad un anno nel 2002 *fino a:* 2003 *con le seguenti:* ad un anno dal 2003

3. 14. Ercole, Francesca Martini, Cè.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: e ad un anno per ogni anno *con le seguenti:* e a sei mesi per ogni anno.

3. 54. Ercole.

Al comma 8, secondo periodo, dopo la parola: complementare *aggiungere la seguente:* nazionale.

3. 2. Leo.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via del tutto eccezionale e fino al 31 dicembre 2010, è consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di protezione di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonché all'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1991, n. 349, di chiedere al Ministro delle attività produttive di attivare, con i titolari dei certificati suddetti, una procedura per l'eventuale rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

8-ter. Tali licenze, in caso di accordo tra le parti, sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso l'eventuale certificato complementare di protezione.

8-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle attività produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis.

***3. 3.** Leo.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via del tutto eccezionale e fino ai 31 dicembre 2010, è consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di protezione di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349,

nonché all'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1991, n. 349, di chiedere al Ministro delle attività produttive di attivare, con i titolari dei certificati suddetti, una procedura per l'eventuale rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

8-ter. Tali licenze, in caso di accordo tra le parti, sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso l'eventuale certificato complementare di protezione.

8-quater. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle Attività Produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis.

***3. 60.** Crosetto.

Sopprimere i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater.

3. 58. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 8-bis.

3. 117. Merlo.

Sopprimere il comma 8-ter.

3. 118. Ciani.

Sopprimere il comma 8-quater.

3. 119. Vernetti.

Sopprimere il comma 9.

3. 120. Tuccillo.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: di pubblicità aggiungere le seguenti: , dopo l'indicazione del marchio.

*** 3. 121.** Giuseppe Drago, Degennaro, Liotta, Montecuolo.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: di pubblicità aggiungere le seguenti: dopo l'indicazione del marchio.

*** 3. 64.** Crosetto.

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole da: La denominazione fino a: nome chimico.

3. 122. Labate, Battaglia, Petrella, Bellini.

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: La denominazione commerciale deve essere stampata nel rispetto della direttiva europea per il codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso umano n. 2001/83/EC/ al titolo V.

3. 51. Fioroni, Burtone, Bindi.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: al di sotto fino a: per cento di con le seguenti: al di sopra della sigla e della denominazione chimica in corpo uguale a.

3. 123. Giuseppe Drago, Liotta, Montecuolo, Degennaro.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: al di sotto con le seguenti: al di sopra.

***3. 50.** Fioroni, Burtone, Bindi.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: al di sotto con le seguenti: al di sopra.

***3. 63.** Crosetto.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: in corpo non superiore all'80 per cento di quello *con le seguenti:* in corpo uguale a quello.

- 3. 124.** Minoli Rota, Di Virgilio, Massidda, Parodi, Crosetto.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dal 1° gennaio 2003 le aziende farmaceutiche procedono alla produzione della « confezione ottimale » dei farmaci per posologia ed indicazione terapeutica previo parere della Commissione unica del farmaco, che si avvale delle indicazioni fornite dalle organizzazioni più rappresentative dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei medici specialisti e dei medici ospedalieri.

- 3. 125.** Labate, Battaglia, Petrella, Bellini.

Sopprimere i commi 9-bis e 9-ter.

- 3. 59.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 9-bis.

- 3. 126.** Ruta.

Sostituire il comma 9-bis con il seguente: Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina su base semestrale il tetto massimo di spesa per i prodotti rimborsati, entro il quale la Commissione unica del farmaco opererà le scelte sulle registrazioni di nuovi farmaci e sui prezzi di rimborso, tenendo conto dei dati di monitoraggio.

- 3. 127.** Minoli Rota, Di Virgilio, Parodi, Massidda.

Sopprimere il comma 9-ter.

- 3. 53.** Fioroni, Burtoni, Bindi, Rusconi.

Al comma 9-ter, primo periodo, dopo le parole: con effetto dal 1° giugno 2002 *aggiungere le seguenti:* e comunque fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 539 del 1992.

- 3. 52.** Fioroni, Burtone, Bindi.

ART. 4-bis.

(Finanziamento della spesa sanitaria).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: come segue *fino alla fine del comma con le seguenti:* con oneri a carico del bilancio dello Stato.

- 4-bis. 2.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

- 4-bis. 3.** Ercole, Francesca Martini, Cè.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. In conformità all'accordo di cui al comma 1, per la definitiva copertura del disavanzo complessivo dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo relativo agli esercizi 1999, 2000 e 2001, come accertato al termine dell'esercizio 2001, lo Stato attribuisce alla Regione siciliana nell'anno 2002 la somma di euro 346.398.865.

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-bis. 1. Giudice.

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole da: la liquidazione del saldo fino alla fine della lettera.

4-bis. 4. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, sopprimere le lettere b) e c).

4-bis. 5. Ercole, Francesca Martini, Cè.

Sopprimere il comma 10.

4-bis. 6. Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: designati dal Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e dal Ministro della salute

4-bis.7. Ercole, Francesca Martini, Cè.

ART. 5.

(Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: In attuazione fino a: giudiziarie dell'Unione europea,

5. 13. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è sospeso con le seguenti: è abrogato.

5. 14. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sospeso con la seguente: abrogato.

5. 15. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: nella misura in cui fino alla fine del periodo.

5. 16. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: Resta fermo fino alla fine del comma

***5. 17.** Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Bellini.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: Resta fermo fino alla fine del comma.

***5. 10.** Pinza.

Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole da: La disposizione fino alla fine del comma.

5. 18. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo

5. 20. Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Bellini.

SUBEMENDAMENTI

AGLI IDENTICI EMENDAMENTI 5.8 E 5.9.

Agli identici emendamenti 5.8 e 5.9, sopprimere il secondo periodo.

0. 5. 8. 1. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Agli identici emendamenti 5.8 e 5.9, secondo periodo, sostituire le parole da: debbono comunque fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: possono essere destinate nella misura minima del 20 per cento alla realizzazione del settore prevenzione della criminalità e sicurezza

pubblica di cui all'articolo 11, comma 1, capoverso, numero 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

0. 5. 8. 2. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Agli identici emendamenti 5.8 e 5.9, secondo periodo, sostituire le parole da: 35 per cento fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: 5 per cento da destinare alla realizzazione del settore protezione e qualità ambientale di cui all'articolo 11, comma 1, capoverso, numero 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

0. 5. 8. 3. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Agli identici emendamenti 5.8 e 5.9, secondo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 5 per cento.

0. 5. 8. 4. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO TUCCILLO 5.9.

Sopprimere il secondo periodo.

0. 5. 9. 1. Cè, Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Al secondo periodo, sostituire dalle parole: debbono comunque fino alla fine, con le seguenti: possono essere destinate nella misura minima del 20 per cento alla realizzazione del settore prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica di cui all'articolo 11, comma 1, primo capoverso, n. 2) della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

0. 5. 9. 2. Cè, Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Al secondo periodo sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 5 per cento.

0. 5. 9. 3. Cè, Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: fanno riferimento fino alla fine del comma con le seguenti: fa riferimento l'articolo 4, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, come modificato dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, si intende riferito ad una misura percentuale variabile fino ad un massimo del 75 per cento. La nozione di prevalenza cui fa riferimento l'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, come modificato dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, si intende riferito ad una misura percentuale pari al 35 per cento per le regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni.

***5. 8.** Paolo Russo, Stagno d'Alcontres, Blasi, Giudice, Licastro Scardino, Bertucci, Pinto, Landolfi, Lazzari.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: fanno riferimento fino alla fine del comma con le seguenti: fa riferimento l'articolo 4, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, come modificato dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, si intende riferito ad una misura percentuale variabile fino ad un massimo del 75 per cento. La nozione di prevalenza cui fa riferimento l'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, come modificato dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che le risorse investite nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del medesimo decreto legislativo debbono comunque essere destinate nella misura minima del 35 per cento alle regioni di cui

all'obiettivo 1 del regolamento CEE n.1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni:

***5. 9.** Tuccillo, Boccia, Adduce, Di Gioia, Cennamo, Russo Spena, Cardinale.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 5.11.

All'emendamento 5.11, aggiungere, in fine, le parole: degli enti locali.

0. 5. 11. 1. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: riferita ad una misura fino alla fine del comma con le seguenti: nel senso di adeguata rappresentanza.

5. 11. Pinza.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: del 75 per cento con le seguenti: del 40 per cento.

5. 12. Pinza.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: del 75 per cento con le seguenti: del 50 per cento.

***5. 21.** Reduzzi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: del 75 per cento con le seguenti: del 50 per cento.

***5. 22.** Benvenuto, Nicola Rossi, Ventura, Agostini, Grandi, Bellini.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 60 per cento.

5. 23. Degennaro.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 65 per cento.

5. 24. Benvenuto, Nicola Rossi, Ventura, Agostini, Grandi, Bellini.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: del 75 per cento con le seguenti: del 66 per cento. La medesima percentuale massima del 66 per cento si applica alla quota dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni di origine associativa, diversi da quelli designati dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 153 del 1999.

5. 25. Tabacci.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed in misura non inferiore al 70 per cento.

5. 2. Crosetto, Giudice, Verro, Scherini, Mauro, Viale, Galvagno, Lenna, Fallica, Carlucci, Blasi, Zorzato, Savo, Giocchino Alfano, Lavagnini, Saro, Iorio, Zanetta, Tarantino.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 27.

All'emendamento 5. 27, sostituire la parola: significativa con le seguenti: non superiore al 3 per cento.

0. 5. 27. 1. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

All'emendamento 5. 27, sostituire la parola: significativa con le seguenti: non superiore al 5 per cento.

0. 5. 27. 2. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

All'emendamento 5. 27., sostituire le parole da: a favore fino a: Mezzogiorno con le seguenti: alla realizzazione del settore sicurezza alimentare e agricoltura di qualità, di cui all'articolo 11, comma 1, capoverso, numero 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

0. 5. 27. 3. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini di cui al citato articolo 2, comma 2, la prevalenza deve essere riferita ad una misura tale da assicurare che, in ogni caso, una quota significativa delle risorse deve essere destinata a favore delle aree meno sviluppate del Paese, con particolare riferimento al Mezzogiorno.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con decreto di natura non regolamentare da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree di cui all'ultimo periodo del comma precedente, sulla base di indicatori statistici relativi al livello del reddito pro-capite e di disoccupazione, e la misura minima delle risorse da destinare alle medesime aree che, comunque, non deve essere inferiore al 25 per cento.

5. 27. Antonio Pepe.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 26.

All'emendamento 5. 26, sostituire le parole: deve essere destinata con le seguenti: può essere destinata, a discrezione degli organi di direzione delle fondazioni.

0. 5. 26. 1. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

All'emendamento 5. 26, sostituire le parole da: a favore fino a: Mezzogiorno con le seguenti: alla realizzazione del settore prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, di cui all'articolo 11, comma 1, capoverso, numero 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

0. 5. 26. 2. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

All'emendamento 5. 26, sopprimere le parole: , con particolare riferimento al Mezzogiorno.

0. 5. 26. 3. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

All'emendamento 5. 26, sostituire le parole: particolare riferimento al Mezzogiorno con le seguenti: equa distribuzione su tutto il territorio nazionale.

0. 5. 26. 4. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini di cui al citato articolo 2, comma 2, la prevalenza deve essere riferita ad una misura tale da assicurare che, in ogni caso, una quota significativa delle risorse deve essere destinata a favore delle aree meno sviluppate del Paese, con particolare riferimento al Mezzogiorno.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con decreto di natura non regolamentare da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree di cui all'ultimo periodo del comma precedente, sulla base di indicatori statistici relativi al livello del reddito pro-

capite e di disoccupazione, e la misura minima delle risorse da destinare alle medesime aree.

5. 26. Antonio Pepe.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1- *bis* Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001 n. 448 è soppresso.

***5. 29.** Pinza, Santagata, Stradiotto, Lettieri, Frigato, Bottino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1- *bis* Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001 n. 448 è soppresso.

***5. 35.** Crosetto, Lupi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1- *bis*. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001 n. 448 è soppresso.

****5. 28.** Pinza, Santagata, Stradiotto, Lettieri, Frigato, Bottino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1- *bis*. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001 n. 448 è soppresso.

****5. 36.** Crosetto, Lupi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il comma 7 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001 n. 448 è sostituito dal seguente: « 7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 1533, il comma 3 è sostituito dal seguente: »3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione e controllo

presso la società conferitaria o le società controllate o partecipate dalla società conferitaria« »

***5. 30.** Pinza, Santagata, Stradiotto, Lettieri, Frigato, Bottino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il comma 7 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001 n. 448 è sostituito dal seguente: « 7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 1533, il comma 3 è sostituito dal seguente: »3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società conferitaria o le società controllate o partecipate dalla società conferitaria« »

***5. 37.** Crosetto, Lupi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:« 1-*quater*. L'obbligo di dismissione del controllo nelle banche conferitarie non si applica alle fondazioni con patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore ai 200 milioni di euro. Tali enti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella società bancaria conferitaria, mantengono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

5. 7. Crosetto, Pagliarini, Giudice, Zorzato, Verro, Fallica, Lenna, Saro, Scherini, Mauro, Viale, Galvagno, Carlucci, Blasi, Tarantino, Gioacchino Alfano, Iannuccilli, Savo, Lavagnini, Iorio, Romoli, Zanetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

« 1-quater. L'obbligo di dismissione del controllo nelle banche conferitarie non si applica alle fondazioni con patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore ai 150 milioni di euro. Tali enti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella società bancaria conferitaria, mantengono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

5. 4. Crosetto, Pagliarini, Carlucci, Giudice, Zorzato, Verro, Fallica, Saro, Lenna, Scherini, Viale, Galvagno, Mauro, Tarantino, Blasi, Gioacchino Alfano, Iannuccilli, Savo, Lavagnini, Iorio, Zanetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

« 1-quater. L'obbligo di dismissione del controllo nelle banche conferitarie non si applica alle fondazioni con patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore ai 100 milioni di euro. Tali enti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella società bancaria conferitaria, mantengono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

5. 6. Crosetto, Pagliarini, Carlucci, Giudice, Verro, Fallica, Saro, Lenna, Romoli, Scherini, Viale, Tarantino, Mauro, Blasi, Zorzato, Gioacchino Alfano, Iannuccilli, Savo, Lavagnini, Iorio, Zanetta, Galvagno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

« 1-quater. L'obbligo di dismissione del controllo nelle banche conferitarie non si applica alle fondazioni con patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore ai 50 milioni di euro. Tali enti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella società bancaria conferitaria, mantengono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

5. 1. Crosetto, Pagliarini, Guido Giuseppe Rossi, Mauro, Carlucci, Tarantino, Giudice, Blasi, Verro, Zorzato, Parolo, Fallica, Saro, Gioacchino Alfano, Lenna, Iannuccilli, Iorio, Savo, Scherini, Lavagnini, Romoli, Jannone, Viale, Zanetta, Galvagno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

« 1-quater. L'obbligo di dismissione del controllo nelle banche conferitarie non si applica alle fondazioni che operano prevalentemente all'interno di una singola provincia e con patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore ai 100 milioni di euro. Tali enti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella società bancaria conferitaria, mantengono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

5. 5. Crosetto, Pagliarini, Tarantino, Carlucci, Mauro, Giudice, Blasi, Fallica, Verro, Zorzato, Zanetta, Lenna, Gioacchino Alfano, Saro, Iannuccilli, Iorio, Savo, Lavagnini, Scherini, Viale, Romoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

« 1-quater. L'obbligo di dismissione del controllo nelle banche conferitarie non si applica alle fondazioni che operano prevalentemente all'interno di una singola provincia e con patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore ai 50 milioni di euro. Tali enti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella società bancaria conferitaria, mantengono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

5. 3. Crosetto, Pagliarini, Guido Giuseppe Rossi, Tarantino, Mauro, Carlucci, Zannetta, Giudice, Blasi, Verro, Lenna, Zorzato, Parolo, Fallica, Iannuccilli, Galvagno, Saro, Gioacchino Alfano, Iorio, Savo, Romoli, Scherini, Lavagnini, Viale, Jannone.

ART. 6.

(Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative).

Sopprimerlo.

***6. 13.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***6. 3.** Grandi, Olivieri, Bellini, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Ruggeri.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , se l'attribuzione ai soci avviene entro 5 anni.

****6. 14.** Grandi, Olivieri, Bellini, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini.

Sopprimere il comma 4.

6. 5. Pinza, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Ruggeri.

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ;resta comunque esente la quota di reddito di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601.

5. 6. Olivieri, Bellini, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura, Grandi.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

6. 7. Olivieri, Bellini, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura, Grandi, Ruggeri.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle cooperative edilizie di abitazione per il godimento e la locazione.

6. 8. Stradiotto, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle cooperative edilizie a proprietà indivisa o di abitazione per la locazione.

6. 9. Lupi.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

6. 15. Giuseppe Drago, Degennaro, Liotta, Montecuolo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché ai consorzi agrari, ai sensi dell'esclusione operata dall'articolo 5, comma 3, della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

- 6. 16.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Ruggeri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le società operanti nella gestione e/o erogazione di un servizio pubblico locale e soggette ad operazioni societarie in applicazione di norme del settore in cui operano o di norme sui servizi pubblici locali possono avvalersi, per l'adeguamento del valore dei beni mediante rivalutazione, delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 448 del 2001 la cui imposta sostitutiva è prevista per le stesse ridotta del 50 per cento.

- 6. 1.** Alberto Giorgetti, Ruggeri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le società operanti nella gestione e/o erogazione di un servizio pubblico locale e soggette ad operazioni societarie in applicazione di norme del settore in cui operano o di norme sui servizi pubblici locali possono avvalersi, per l'adeguamento del valore dei beni mediante rivalutazione, delle medesime condizioni stabilite dai commi 3 e 6 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I relativi maggiori ammortamenti rilevano ai soli fini civilistici.

- 6. 2.** Alberto Giorgetti, Ruggeri.

Sostituire la rubrica con la seguente: Modifica del regime tributario delle società cooperative.

- 6. 11.** Olivieri, Grandi, Bellini, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura.

Sostituire la rubrica con la seguente: Regime tributario delle società cooperative.

- 6. 10.** Grandi, Pinza, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Mantini, Bellini.

Alla rubrica, sopprimere le parole: Progressivo adeguamento ai principi comunitari del.

- 6. 12.** Grandi, Olivieri, Bellini, Benvenuto, Ruggeri.

ART. 7.

(Patrimonio dello Stato S.p.a.).

Sopprimerlo.

- *7. 1.** Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sopprimerlo.

- *7. 2.** Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Pennacchi, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini, Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci.

Sopprimerlo.

- *7. 50.** Giordano, Russo Spina, Vendola, Titti De Simone.

Sopprimerlo.

- *7. 173.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, sopprimere le parole: ed alienazione.

- 7. 47.** Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, dopo le parole: alienazione del patrimonio aggiungere le seguenti: disponibile e indisponibile.

7. 134. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: alienazione del patrimonio dello Stato aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei beni di valore artistico e storico,

7. 51. Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 1, dopo le parole: alienazione del patrimonio dello Stato aggiungere le seguenti: nonché per la valorizzazione e gestione del demanio dello Stato.

7. 114. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: alienazione del patrimonio dello Stato aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici e nell'osservanza delle disposizioni generali in materia di demanio e di patrimonio dello Stato.

7. 103. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: alienazione del patrimonio dello Stato aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici.

7. 100. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: interamente pubblica.

***7. 52.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: interamente pubblica.

***7. 80.** Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Pennacchi, Nicola Rossi, Agostini, Bellini.

Sopprimere il comma 3.

7. 174. Realacci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: al Governo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Ministero con la seguente: Governo

al comma 4, sostituire la parola: Ministero con la seguente: Governo.

al comma 5 sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Presidente della Repubblica;

al comma 10-bis, capoverso 4, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Governo

7. 153. Agostini, Pinza, Benvenuto, Visco, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Lettieri, Bellini, Mantini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: al Governo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Ministero con la seguente: Governo

al comma 4, sostituire la parola: Ministero con la seguente: Governo.

al comma 5 sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Presidente della Repubblica;

7. 131. Agostini, Pinza, Benvenuto, Visco, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Lettieri, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Ministero con la seguente: Governo.

7. 81. Pennacchi, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e possono essere trasferite esclusivamente all'Agenzia del demanio o a società interamente possedute dallo Stato.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

7. 136. Michele Ventura, Agostini, Visco, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***7. 53.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***7. 129.** Pennacchi, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Il Ministero può trasferire con le seguenti: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può essere trasferita.

7. 175. Liotta.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Il Ministero aggiungere le seguenti: , previa delibera del Consiglio dei Ministri.

7. 105. Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: a titolo gratuito.

7. 4. Michele Ventura, Agostini, Grandi, Pennacchi, Benvenuto, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: gratuito con la seguente: oneroso.

7. 46. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Al comma 3 secondo periodo sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine

del comma con le seguenti: ad altre società di cui il Ministero detenga direttamente l'intero capitale sociale,

- 7. 130.** Nicola Rossi, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Grandi, Pinza, Stradiotto, Santagata, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Buemi, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , alla società fino alla fine del comma.

- 7. 101.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , alla società fino a: ovvero

- *7. 54.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , alla società fino a: ovvero

- *7. 107.** Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , alla società fino a: controllate,

- 7. 154.** Pagliarini, Martinelli.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , alla società di cui all'articolo 8,

- 7. 121.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , a società da queste controllate fino alla fine del comma.

- 7. 143.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , a società da queste controllate,

- 7. 102.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del comma.

- 7. 34.** Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: o indirettamente.

- *7. 55.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: o indirettamente.

- *7. 108.** Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Pennacchi, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La cessione del controllo del capitale delle suddette società da parte del Ministero comporta la restituzione alle amministrazioni dello Stato della titolarità dei beni di cui al comma 10.

- 7. 145.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 4, sostituire la parola: Ministero con le seguenti: Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

7. 176. Liotta.

Al comma 4, sostituire la parola: Ministero con le seguenti: Governo e attuati dal Ministro dell'economia e delle finanze

7. 49. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Al comma 4, sostituire la parola: Ministero con la seguente: Governo.

7. 82. Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Michele Ventura, Bellini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: d'intesa con i rispettivi Ministeri competenti, in relazione alla natura, alla finalità ed alla destinazione dei beni di cui al comma 10.

7. 146. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

7. 122. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , previo consenso del Ministero dell'ambiente.

7. 5. Vigni, Pennacchi, Grandi, Michele Ventura, Agostini, Benvenuto, Nicola Rossi, Bellini

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: sentito il Ministero dell'ambiente.

7. 6. Agostini, Grandi, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Patrimonio dello Stato S.p.a. è ad ogni effetto amministrazione pubblica ed il bilancio sociale è incluso nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

7. 170. Mantini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa alla definizione degli indirizzi strategici della società per quanto riguarda i beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. 155. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Grandi, Tocci, Martella, Sasso, Capitelli, Bellini.

Al comma 5, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

7. 133. Pennacchi, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Bellini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sulla congruità dello statuto si pronuncerà la Corte dei Conti entro trenta giorni:

7. 48. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le attività della società sono sottoposte alla periodica verifica da parte dei Ministri competenti relativamente all'osservanza del perseguimento delle finalità proprie dei beni pubblici nonché delle disposizioni generali in materia di demanio e di patrimonio dello Stato.

7. 147. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 6, sostituire le parole da: diritto privato fino alla fine del comma con le seguenti: in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

***7. 56.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 6, sostituire le parole da: diritto privato fino alla fine del comma con le seguenti: in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

***7. 111.** Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Bellini.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di accordi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.

7. 42. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per la valorizzazione e gestione dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la Patrimonio dello Stato S.p.a., la società di cui all'articolo 8 e le società da questa controllate devono dotarsi di personale qualificato a svolgere le funzioni di cui sopra. Le qualificazioni accademico-curricolari del personale devono attenersi a quelle richieste dall'amministrazione sta-

tale e, in particolare, per quanto riguarda i beni culturali, a quanto disposto nel decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 10 maggio 2001, recante atti di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli *standard* di funzionamento e sviluppo dei musei, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 19 ottobre 2001.

7. 163. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Bellini.

Sopprimere il comma 7.

***7. 41.** Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Sopprimere il comma 7.

***7. 57.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 8.

7. 7. Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, sopprimere il primo periodo.

***7. 58.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 10, sopprimere il primo periodo.

***7. 113.** Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: trasferiti aggiungere le seguenti: esclusivamente a titolo gratuito.

7. 140. Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Michele Ventura, Grandi, Bellini.

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: trasferiti aggiungere le seguenti: , previa delibera del Consiglio dei ministri,

7. 8. Pennacchi, Grandi, Michele Ventura, Agostini, Benvenuto, Nicola Rossi, Bellini

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: trasferiti aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero per i beni e le attività culturali,

7. 123. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il quinto periodo.

7. 9. Pistone, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Grandi, Pinza, Stradiotto, Santagata, Villetti, Pennacchi, Cima, Mantini.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: e indisponibile.

7. 40. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole da: sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato fino alla fine del periodo.

7. 39. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il quinto periodo.

7. 10. Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Grandi, Pinza, Stradiotto, Santagata, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Bellini, Mantini.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato.

***7. 32.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato.

***7. 86.** Michele Ventura, Grandi, Agostini, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: demanio dello Stato aggiungere le seguenti: così come individuati dall'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

7. 148. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: demanio dello Stato aggiungere le seguenti: , con esclusione del demanio dei porti, degli aeroporti, nonché di quello conferito come competenza alle regioni, ai comuni, alle autorità portuali, alle società di gestione aeroportuale e all'Enac.

7. 118. Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei., Bellini

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: demanio dello Stato aggiungere le seguenti: , ad esclusione dei beni del demanio marittimo, lacustre, fluviale.

7. 128. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del periodo.

7. 38. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini

Al primo periodo del comma 10 sono soppresse le parole: per legge.

7. 200. Le Commissioni.

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: È istituito un Comitato di valutazione composto da 15 membri indicati da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.400, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un suo delegato, senza il cui parere favorevole il trasferimento precedentemente previsto è nullo.

7. 15. Grandi, Michele Ventura, Agostini, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I trasferimenti previsti nel periodo precedente debbono essere singolarmente condivisi con atto scritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

7. 14. Grandi, Michele Ventura, Agostini, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono comunque essere trasferiti alla Patrimonio dello Stato s.p.a. diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, né quelli per i quali si applicano gli articoli 822 e 824 del codice civile.

7. 13. Colasio, Carra, Bimbi

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono comunque essere trasferiti alla Patrimonio dello Stato s.p.a. diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490

7. 12. Colasio, Carra, Bimbi

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono comunque essere trasferiti alla Patrimonio dello Stato s.p.a. diritti pieni o parziali sui beni immobili per i quali si applicano gli articoli 822 e 824 del codice civile.

7. 11. Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per la loro particolare natura sono esclusi tutti i beni definiti ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. 156. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Grandi, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Bellini.

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I criteri e i limiti del trasferimento dei beni e diritti alla Patrimonio dello Stato S.p.a. sono definiti con regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commis-

sioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

- 7. 137.** Nicola Rossi, Benvenuto, Visco, Pennacchi, Agostini, Michela Ventura, Bellini.

Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I diritti sui beni immobili del patrimonio indisponibile e del demanio possono essere trasferiti a Patrimonio dello Stato S.p.a. in via esclusiva, con il divieto di cessioni a terzi.

- 7. 171.** Mantini.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: definiti fino a: finanze con le seguenti: attuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di una decisione del Consiglio dei Ministri,

- 7. 37.** Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

- *7. 59.** Giordano, Russo Spena, Venola, Titti De Simone.

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

- *7. 89.** Agostini, Grandi, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle fi-

nanze *aggiungere le seguenti:* , previa approvazione del Consiglio dei ministri.

- 7. 16.** Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, dopo la parola: effettuato *aggiungere le seguenti:* su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze.

- 7. 177.** Liotta.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Presidente della Repubblica

- 7. 132.** Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole da: anche in deroga fino alla fine del periodo.

- *7. 17.** Grandi, Agostini, Bellini, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Michele Ventura, Nicola Rossi, Pennacchi.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole da: anche in deroga fino alla fine del periodo.

- *7. 18.** Pinza.

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

- **7. 35.** Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

****7. 60.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al terzo periodo del comma 10 dopo le parole: dall'articolo 3 commi 1, 16, 17, 18 e 19 sono aggiunte le parole: escluse le norme concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal comma 19.

7. 201. Le Commissioni.

Al comma 10, sostituire il quarto periodo con il seguente: Si intendono esclusi da ogni trasferimento i beni definiti nei titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. 160. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Bellini.

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole da: è effettuato fino alla fine del comma con le seguenti: non può essere effettuato.

7. 61. Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole : particolare valore artistico e storico con le seguenti: cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. 162. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Bellini.

Al comma 10, quarto periodo, sopprimere la parola : particolare.

7. 169. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Grandi, Tocci, Bellini.

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole da: è effettuato fino alla fine del periodo con le seguenti: non può essere effettuato, come del resto quelli di valore ambientale.

7. 43. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole: di intesa con il con le seguenti: previa autorizzazione del:

7. 157. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Grandi, Tocci, Sasso, Bellini.

Al comma 10, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene adottato un regolamento al fine di stabilire tempi e modi e limiti del trasferimento dei beni alla Patrimonio dello Stato S.p.a. Il regolamento deve altresì stabilire quali beni tra quelli definiti nei titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, possono essere trasferiti.

7. 166. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Martella, Bellini.

Al comma 10, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Resta inteso che ogni eventuale trasferimento alla Patrimonio dello Stato S.p.a. può avvenire solo al termine del processo di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e all'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

7. 158. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Martella, Bellini.

Al comma 10, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Il trasferimento di beni di particolare valore naturale, am-

bientale e paesaggistico è effettuato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

7. **124.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 10, quinto periodo, sostituire le parole da: e 829 fino a: demaniali con le seguenti: , 828, 829, primo comma, e 830 del codice civile, dei beni.

7. **150.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 10, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: I beni trasferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.a. tornano nella disponibilità diretta dello Stato qualora essi debbano essere conferiti in uso di associazioni, fondazioni o società come nei casi definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

7. **159.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Grandi, Martella, Tocci, Bellini.

Al comma 10, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Il trasferimento dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, viene effettuato solo previa verifica dell'effettivo stato di abbandono del bene, o qualora la Patrimonio dello Stato S.p.a., la società di cui all'articolo 8 e le società da queste controllate, avanzino proposte e progetti integrati tali da migliorare le condizioni di fruizione, valorizzazione, conservazione dei beni in questione.

7. **168.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Bellini.

Al comma 10, ultimo periodo sostituire le parole da: Restano fino a: trasferiti con

le seguenti: Il trasferimento a privati di beni mobili ed immobili di interesse storico, artistico e culturale, tutelati dal Titolo I del testo unico dei beni culturali e ambientali, è comunque vietato. Restano fermi i vincoli eventualmente gravanti sui beni trasferiti in base al Titolo II (beni ambientali) del citato testo unico, così come le relative procedure autorizzative per qualsiasi intervento sui beni stessi,

7. **135.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 10, ultimo periodo sostituire le parole da: Restano fino a: trasferiti con le seguenti: Il trasferimento di beni di interesse storico, artistico e culturale, di cui al Titolo I del testo unico dei beni culturali e ambientali, è effettuato di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali. Restano comunque fermi i vincoli eventualmente gravanti sui beni trasferiti in base al Titolo I e al Titolo II del citato testo unico, così come le relative procedure autorizzative per qualsiasi intervento sui beni stessi,

- *7. **33.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 10, ultimo periodo sostituire le parole da: Restano fino a: trasferiti con le seguenti: Il trasferimento di beni di interesse storico, artistico e culturale, di cui al Titolo I del testo unico dei beni culturali e ambientali, è effettuato di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali. Restano comunque fermi i vincoli eventualmente gravanti sui beni trasferiti in base al Titolo I e al Titolo II del citato testo unico, così come le relative procedure autorizzative per qualsiasi intervento sui beni stessi,

- *7. **92.** Melandri, Vigni, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il trasferimento alla Patrimonio dello Stato S.p.a. dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, avviene previa presentazione da parte della società stessa di un progetto di valorizzazione e gestione dei beni stessi. Il progetto deve essere sottoposto all'esame del Consiglio dei beni culturali e ambientali e al parere delle competenti commissioni parlamentari. In caso di parere contrario, la società può presentare un secondo progetto non prima di dodici mesi.

7. 161. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Bellini.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di trasferimenti di beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ciò non può comportare lo smembramento di titolarità dei diritti su collezioni di beni mobili già formate, o lo smembramento di titolarità dei diritti su collezioni di beni mobili e di beni immobili che li accolgono.

7. 164. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Bellini.

Sopprimere il comma 10-bis.

***7. 62.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 10-bis.

***7. 141** Michele Ventura, Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Grandi, Bellini.

Sopprimere il comma 11.

****7. 63.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 11.

****7. 93.** Agostini, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 11, dopo la parola: effettuare aggiungere la seguente: eccezionalmente.

7. 172. Mantini.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere favorevole della Corte dei conti.

7. 19. Grandi, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti.

7. 95. Michele Ventura, Grandi, Agostini, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Sopprimere il comma 12.

***7. 21.** Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 12.

***7. 22.** Visco, Pinza, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Stradiotto, Santagata, Pistone, Villetti, Pennacchi, Bellini, Mantini, Albonetti, Duca, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 12.

***7. 64.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 12, dopo le parole: dello Stato S.p.a. aggiungere le seguenti: non

- 7. 44.** Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini

Al comma 12, sostituire le parole da: possono essere trasferiti fino alla fine del comma con le seguenti: per un valore che non superi il 30 per cento possono essere trasferiti ai fondi pensione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Con successivo decreto il Governo determina le modalità di trasferimento.

- 7. 23.** Santagata, Pinza, Stradiotto.

Al comma 12, dopo la parola: trasferiti aggiungere le seguenti: esclusivamente a titolo oneroso

- 7. 139.** Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Michele Ventura, Grandi, Bellini.

Al comma 12, dopo la parola: modalità aggiungere le seguenti ed i vincoli.

- 7. 151.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , previa delibera del Consiglio dei ministri e indicazione dei limiti posti alla disponibilità e all'uso dei beni stessi.

- 7. 26.** Grandi, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , previa delibera del Consiglio dei ministri.

- 7. 26.** Grandi, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei beni immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, e di quelli per cui si applicano gli articoli 822 e 824 del codice civile

- 7. 28.** Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione di quelli facenti parte del patrimonio storico e artistico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490.

- 7. 25.** Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione di quelli per cui si applicano gli articoli 822 e 824 del codice civile

- 7. 24.** Colasio, Carra, Bimbi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Ai fini della costruzione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, rilevante ai fini del patto di stabilità e crescita, rileva l'attivo e il passivo della società di cui al presente articolo.

- 7. 29.** Visco, Pinza, Benvenuto, Agostini, Lettieri, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Mantini, Bellini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Ai fini della costruzione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni rileva l'attivo e il passivo della società di cui al presente articolo.

- 7. 99.** Visco, Pinza, Benvenuto, Agostini, Lettieri, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Bellini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. I proventi della cartolarizzazione o della cessione dei beni, o derivanti a qualunque altro titolo, vanno a riduzione del debito pubblico e non possono essere utilizzati per ridurre il *deficit* corrente.

7. 30. Grandi, Bellini, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e il Ministro per i beni e le attività culturali presenta ogni anno al Parlamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, una relazione dettagliata sull'attività della Società di cui al presente articolo.

7. 31. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività della Società, inerente, in particolare, le modalità di gestione dei beni ad essa conferiti nonché il rispetto degli indirizzi strategici di cui al comma 4 ed al relativo conseguimento degli obiettivi prefissati.

7. 152. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Tutti i provvedimenti di cui ai commi precedenti sono sottoposti, per quanto di competenza, al parere della Corte dei Conti

7. 45. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. I beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, eventualmente trasferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.a. non possono essere oggetto degli ulteriori trasferimenti di cui al comma 12.

7. 167. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Bellini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della Patrimonio dello Stato S.p.a. è allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.

7. 138. Benvenuto, Nicola Rossi, Visco, Pennacchi, Agostini, Michele Ventura, Bellini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Una quota parte del patrimonio dello Stato deve essere destinato all'incremento degli alloggi disponibili per gli appartenenti alle forze di polizia. Con regolamenti governativi, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati gli immobili da riservare a tale utilizzo.

7. 142. Violante, Lucidi, Minniti, Leoni, Michele Ventura, Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Grandi, Bellini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. - 1. Le regioni e gli enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite che svolgano attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione, ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dalle regioni e dagli enti locali in società di capitali e consorzi. I menzionati trasferimenti sono esclusi da ogni tributo o diritto. Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore di iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto di iscrizione degli stessi nel bilancio delle regioni e degli enti locali. Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto di iscrizione nel bilancio dell'ente locale dei cespiti conferiti. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti, sono ridotti alla metà. La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall'articolo 829, primo comma, del codice civile.

2. Le regioni e gli enti locali possono trasferire la titolarità di tutte o parte delle partecipazioni nelle società costituite per le finalità di cui al comma 1 esclusivamente ad altre società dagli stessi interamente possedute.

7. 01. Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Bellini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. - 1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa le concessioni di beni demaniali rilasciate dalle autorità portuali. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 04. Mazzarello, Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Bellini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. - 1. In considerazione della natura giuridica delle autorità portuali, enti pubblici non economici ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e dei compiti d'istituto affidati alle medesime, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA i canoni di concessione di aree demaniali introitati dalle autorità portuali; detti canoni sono soggetti ad imposta di registro. Sono fatti salvi gli effetti dei

comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 03. Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Bellini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. In considerazione della natura giuridica delle autorità portuali, enti pubblici non economici ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e dei compiti d'istituto affidati alle medesime, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA i canoni di concessione di aree demaniali introitati dalle autorità portuali; detti canoni sono soggetti ad imposta di registro. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni.

7. 02. Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Bellini.

ART. 8.

(Società per il finanziamento delle infrastrutture).

Sopprimerlo.

***8. 1.** Grandi, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Bellini.

Sopprimerlo.

***8. 2.** Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sopprimerlo.

***8. 25.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Sopprimerlo.

***8. 74.** Ruggeri.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: non si applicano fino alla fine del periodo.

8. 3. Pinza, Stradiotto, Santagata, Visco, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Lettieri, Mantini, Bellini.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Infrastrutture s.p.a. è ad ogni effetto amministrazione pubblica ed è soggetta all'obbligo di rendicontazione specifica annessa al rendiconto generale dello Stato.

8. 73. Mantini.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

8. 4. Grandi, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

Conseguentemente, ai commi 2, 4, 6 e 7, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

8. 5. Pinza, Benvenuto, Visco, Lettieri, Agostini, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Mantini.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, ai commi 2, 4, 6 e 7, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. 29. Liotta.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

8. 26. Agostini, Grandi, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: previa decisione favorevole del Consiglio dei ministri.

8. 7. Grandi, Michele Ventura, Agostini, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: ne è ammesso fino alla fine del comma.

***8. 6.** Villetti, Benvenuto, Visco, Agostini, Pinza, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Pennacchi, Cima, Mantini.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: ne è ammesso fino alla fine del comma.

***8. 27.** Giordano, Russo Spina, Vendola.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: ne è ammesso il trasferimento aggiungere le seguenti: a soggetti pubblici o enti e società a totale partecipazione pubblica.

8. 28. Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa delibera favorevole del Consiglio dei ministri.

8. 8. Grandi, Bellini.

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

8. 30. Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Sopprimere il comma 2.

- *8. 9.** Grandi, Benvenuto, Pinza, Lettieri, Agostini, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Visco, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Mantini, Bellini.

Sopprimere il comma 2.

- *8. 32.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

- 8. 33.** Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: , previa delibera del Consiglio dei ministri,

- 8. 11.** Grandi, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8.200
DELLE COMMISSIONI

Sostituire le parole: può essere disposta con le seguenti: può essere parzialmente disposta.

- 0. 8. 200. 1.** Innocenti, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Pennacchi.

All'emendamento 8.200 dopo le parole: può essere disposta, aggiungere le seguenti: per le sole operazioni relative al punto a) del comma 3.

- 0. 8. 200. 2.** Innocenti, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Pennacchi.

Al comma 2 le parole: è disposta sono sostituite dalle seguenti: può essere disposta.

- 8. 200.** Le Commissioni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è disposta con le seguenti: è vietata.

- 8. 75.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e i finanziamenti.

- 8. 12.** Grandi, Pennacchi, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'entità della garanzia è commisurata alle disponibilità di un apposito Fondo, istituito con il medesimo decreto di cui al presente comma, alimentato dagli utili netti della Cassa depositi e prestiti, dalle plusvalenze generate dalla valorizzazione di cespiti trasferiti dalla società di cui all'articolo 7 della presente legge, da allocazioni finanziarie annualmente disposte da leggi di bilancio. Le disponibilità del Fondo di cui al periodo precedente, qualora non utilizzate, potranno confluire sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito dalla legge n. 432 del 1993.

- 8. 34.** Benvenuto, Pennacchi, Grandi, Agostini, Michele Ventura, Nicola Rossi.

Sopprimere il comma 3.

- 8. 35.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: sussidiaria con la seguente: complementare.

- 8. 13.** Grandi, Benvenuto, Pennacchi, Agostini, Michele Ventura, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: a) finanzia fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche e concede garanzie per le stesse finalità.

8. 36. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Stradiotto, Santagata, Michele Ventura, Visco, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Buemi, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: sotto qualsiasi forma.

8. 15. Grandi, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, lettera a), sopprimere la parola: grandi.

8. 37. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e b).

8. 41. Pagliarini, Martinelli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e b).

* **8. 14.** Grandi, Agostini, Benvenuto, Pennacchi, Michele Ventura, Nicola Rossi, Bellini, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Albonetti, Duca, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e b).

* **8. 38.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la lettera b) con la seguente: b) concede garanzie per le finalità di cui alla lettera a).

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

8. 40. Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Grandi, Michele Ventura, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: b) concede con le seguenti: b) non concede.

8. 42. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, primo periodo, lettera b), sostituire le parole da: sotto qualsiasi forma con le seguenti: ad intermediari finanziari purché finalizzati alla costituzione di capitale fisico nei territori dell'obiettivo 1.

8. 39. Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Michele Ventura, Grandi, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, infine, la seguente lettera: c) la società Infrastrutture s.p.a. finanzia lo sviluppo dell'attività di ricerca, di tutela, di valorizzazione, di fruizione del patrimonio culturale e ambientale. La percentuale di questi finanziamenti sul totale dei finanziamenti concessi dalla società non potrà essere inferiore al valore percentuale dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, trasferiti alla società Patrimonio dello Stato s.p.a. e successivamente alla società Infrastrutture s.p.a. e alle società da questa controllate, sul totale di tutti i beni tra-

sferiti. I finanziamenti dovranno essere concessi, previa presentazione di progetti, ad università, istituti di ricerca, associazioni, istituti e fondazioni pubbliche e private, a regioni, province e comuni, al Ministero per i beni e le attività culturali. Sarà titolo di preferenza per la concessione di finanziamenti la partecipazione ai suddetti progetti di giovani e l'attivazione di nuovi posti di lavoro nei settori del patrimonio culturale e ambientale.

- 8. 43.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I finanziamenti e le garanzie devono essere destinati in via prioritaria alla realizzazione delle infrastrutture individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.

- 8. 44.** Martinelli.

Al comma 3, terzo periodo, dopo la parola: partecipazioni aggiungere le seguenti: in società operanti nel settore delle infrastrutture.

- 8. 45.** Pagliarini, Martinelli.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: o accessoria.

- 8. 16.** Grandi, Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Michele Ventura, Nicola Rossi, Bellini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I soggetti privati che abbiano interessi nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non possono possedere azioni della società di cui al comma 1. Con regolamento governativo, ai sensi dell'ar-

ticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le incompatibilità di cui al presente comma.

- 8. 31.** Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Michele Ventura, Grandi, Bellini.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Con regolamenti governativi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono formulate le linee direttrici per l'operatività della società.

- 8. 46.** Visco, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Michele Ventura, Bellini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Governo.

- 8. 49.** Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

*Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: ,pre-
via delibera del Consiglio dei Ministri,*

- 8. 17.** Grandi, Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Ventura, Nicola Rossi, Bellini.

*Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: ,
d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,*

- 8. 50.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: ,
previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti,*

- * **8. 47.** Giordano, Russo Spina, Vendola.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

* **8. 51.** Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sopprimere il terzo periodo.

sopprimere il quarto periodo.

8. 48. Giordano, Russo Spena, Vendola.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.201
DELLE COMMISSIONI

Sopprimere dalle parole: sono concessi fino alle parole: finanziarie ovvero.

0. 8. 201. 1. Innocenti, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Pennacchi.

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo, dopo le parole: « I finanziamenti di cui al comma 3 », inserire le seguenti: « , « lettera a) » ».

Conseguentemente al medesimo comma: dopo il secondo periodo inserire il seguente: « I finanziamenti di cui al comma 3, lettera b) sono concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie, ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico ».

8. 201. Le Commissioni.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole da: salva fino alla fine del periodo.

8. 18. Grandi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 4, sesto periodo, sopprimere le parole da: su ciascun fino alla fine del periodo.

8. 19. Grandi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 4, sopprimere il nono periodo.

8. 20. Pinza.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.202
DELLE COMMISSIONI

Dopo le parole: dell'articolo 7, aggiungere le seguenti: ai valori di mercato.

0. 8. 202. 1. Innocenti, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Pennacchi.

Al nono periodo del comma 4 sostituire le parole: al comma 10 dell'articolo 7 con le seguenti: ai commi 10 e 12 dell'articolo 7.

8. 202. Le Commissioni.

Al comma 4, dopo il nono periodo aggiungere il seguente: Restano ferme le competenze in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti.

8. 52. Pagliarini, Martinelli.

Sopprimere il comma 5.

8. 53. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 5, sostituire il quarto periodo con il seguente: Alla società si applicano le disposizioni contenute nel Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico e il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130.

- 8. 21.** Agostini, Pinza, Benvenuto, Visco, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Lettieri, Mantini, Bellini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Presidente della Repubblica.

- 8. 56.** Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: finanze *aggiungere le seguenti:* , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,

- * **8. 54.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: finanze *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

- ***8. 55.** Agostini, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Pennacchi, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: finanze *aggiungere le seguenti:* in accordo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

- 8. 22.** Grandi, Bellini, Vigni, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Pennacchi, Nicola Rossi.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: finanze *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

- 8. 62.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

- 8. 57.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 7, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Presidente della Repubblica.

- 8. 59.** Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

- 8. 61.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: ; previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

- * **8. 58.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

- * **8. 60.** Pennacchi, Agostini, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 9, sopprimere le parole da: se non fino alla fine del comma.

- 8. 63.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Sopprimere il comma 10.

8. 64. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: ad esse relativi), aggiungere la seguente: non.

8. 65. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 10, terzo periodo, sopprimere la parola: Non.

8. 66. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 10, quarto periodo, sopprimere la parola: non.

8. 67. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 10, sopprimere il quinto periodo.

8. 68. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
La società è posta sotto la vigilanza della Banca d'Italia. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica la conformità dell'attività della società alle linee strategiche indicate nel regolamento di cui al comma 1 e presenta una relazione semestrale alle commissioni parlamentari competenti.

8. 69. Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Bellini.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
La società è posta sotto la vigilanza della Banca d'Italia. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica la conformità dell'attività della società alle linee strategiche indicate nel regolamento di cui al comma 1.

8. 70. Agostini, Visco, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Michele Ventura, Bellini.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione annuale sulla gestione e l'operato della società.

8. 71. Pagliarini, Martinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Ai fini della costruzione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, rilevante ai fini del patto di stabilità e crescita, rileva l'attivo e il passivo delle società di cui al presente articolo.

8. 23. Pinza, Visco, Benvenuto, Agostini, Lettieri, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Mantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, presenta ogni anno al Parlamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'attività della società di cui al presente articolo, e in particolare sullo stato di realizzazione dei piani di investimento programmati e sulle relative modalità di attuazione.

8. 24. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

ART. 9.

(Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato, nonché di cartolarizzazione di immobili).

Sopprimerlo.

9. 4. Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Bellini.

Al comma 1-bis, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: o indirettamente fino alla fine del periodo con le seguenti: controllata dallo Stato.

9. 5. Giordano, Russo Spena.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.100
DELLE COMMISSIONI

Sopprimere dalle parole: alle stesse condizioni fino alla fine del periodo.

0. 9. 100. 1. Innocenti, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Pennacchi.

Al comma 1-bis, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente:

La società si avvale dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato.

Conseguentemente dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera c), del presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

9. 100. (Nuova formulazione) Le Commissioni.

Al comma 1-bis, lettera c), quarto periodo, sopprimere le parole da: Sulla base di criteri fino alla fine della lettera.

9. 6. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1-ter, terzo periodo, sopprimere le parole da: con i poteri previsti fino alla fine del comma.

9. 7. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 1-quater.

9. 8. Giordano, Russo Spena.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con le seguenti: dall'articolo 145, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

9. 1. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: per 40,822 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

9. 2. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 5.

9. 9. Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 6 della legge 30 aprile 1999, n.130, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Ciascun patrimonio separato di cui all'articolo 3, comma 2, non è soggetto alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

bre 1973, n.600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari delle società di cui all'articolo 3 »

5-ter. Le disposizioni del primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1999, n.130, come introdotto dal comma 5-bis del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal 29 maggio 1999. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto versato a titolo di ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, nei periodi di imposta anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di crediti.

9. 3. Patria.

Sopprimere il comma 5-bis.

9. 11. Giordano, Russo Spina.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione.

9. 01. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

(A.C. 2657 – Sezione 4)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 2.

(Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4, comma 1, lettera b), del regolamento emanato con decreto del

Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435, le parole: « entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione » sono sostituite con le seguenti: « entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di erogazione ».

2. 4. Maninetti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In attesa del riordino della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche, le società semplici e le associazioni ad esse equiparate, a norma dell'articolo 5, comma 3, del TUIR, esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico, non sono tenute al versamento del predetto tributo, nei termini risultanti dalle modificazioni apportate dal comma 1, nei casi in cui utilizzino esclusivamente beni strumentali, esclusi gli immobili, di costo complessivo non superiore a 25 mila euro e non si avvalgano di dipendenti o di altri collaboratori stabili. In caso di esercizio dell'attività in forma associata il predetto importo si riferisce a ciascun artista o professionista associato.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a partire dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione ai fini IRAP scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 1. Leo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – 1. L'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non si applica nei riguardi delle persone fisiche, delle società semplici e delle associazioni ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del TUIR, esercenti arti e professioni, di cui all'articolo 49, comma 1, dello

stesso testo unico, a condizione che non utilizzino beni strumentali, esclusi gli immobili, di costo complessivo superiore a 25.822,84 euro e non si avvalgano di dipendenti o di altri collaboratori stabili. In caso di esercizio dell'attività in forma associata, detto importo va moltiplicato per il numero degli artisti o professionisti.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dell'IRAP scade successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. 01. Leo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, non concorre alla formazione del reddito d'impresa ed è escluso dal rapporto di deducibilità di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. 02. Leo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Interpretazione autentica in relazione all'imposta comunale sugli immobili dei fabbricati strumentali alle cooperative).

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, si interpreta nel senso che sono esclusi da imposta comunale sugli immobili, in quanto rurali ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con la legge 26 febbraio 1994, n.133, i fabbricati appartenenti a cooperative agricole e loro consorzi, strumentali ad attività esenti da imposte sui redditi ai

sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, concernente esenzione per le cooperative che svolgano attività agricola.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, valutati in 5.000.000 di euro per il 2002, 5.000.000 di euro per il 2003 e 5.000.000 per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. 03. Stradiotto.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, la parola: « gestore » è sostituita, ovunque ricorra, con le seguenti: « di cui al comma 1 ».

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: « a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.415, l'incarico di gestire » sono sostituite con le seguenti: « ad un intermediario indicato all'articolo 6, comma 1, l'incarico di amministrare o gestire ».

2. 04. Pagliarini, Martinelli.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono soppresse le parole da: « prestazioni alberghiere » a « mense aziendali, a ».

7-ter. All'onere derivante dal comma precedente, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-

2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti per gli anni 2002, 2003 e 2004 relativi al medesimo Ministero.

7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 100. Gambini, Benvenuto, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Bellini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole da: « prestazioni alberghiere » a « mense aziendali, a ».

3. 11. Stradiotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 7 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001 n. 448 è sostituito dal seguente: « 7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 1533, il comma 3 è sostituito dal seguente: »3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società conferitaria o le società controllate o partecipate dalla società conferitaria« »

***5. 30.** Pinza, Santagata, Stradiotto, Lettieri, Frigato, Bottino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 7 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001 n. 448 è sostituito dal seguente: « 7. All'articolo 4 del decreto

legislativo 17 maggio 1999 n. 1533, il comma 3 è sostituito dal seguente: »3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società conferitaria o le società controllate o partecipate dalla società conferitaria« »

***5. 37.** Crosetto, Lupi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le società operanti nella gestione e/o erogazione di un servizio pubblico locale e soggette ad operazioni societarie in applicazione di norme del settore in cui operano o di norme sui servizi pubblici locali possono avvalersi, per l'adeguamento del valore dei beni mediante rivalutazione, delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 448 del 2001 la cui imposta sostitutiva è prevista per le stesse ridotta del 50 per cento.

6. 1. Alberto Giorgetti, Ruggeri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le società operanti nella gestione e/o erogazione di un servizio pubblico locale e soggette ad operazioni societarie in applicazione di norme del settore in cui operano o di norme sui servizi pubblici locali possono avvalersi, per l'adeguamento del valore dei beni mediante rivalutazione, delle medesime condizioni stabilite dai commi 3 e 6 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I relativi maggiori ammortamenti rilevano ai soli fini civilistici.

6. 2. Alberto Giorgetti, Ruggeri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. - 1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa le concessioni di beni demaniali rilasciate dalle autorità portuali. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 04. Mazzarello, Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Bellini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. - 1. In considerazione della natura giuridica delle autorità portuali, enti pubblici non economici ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e dei compiti d'istituto affidati alle medesime, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA i canoni di concessione di aree demaniali introitati dalle autorità portuali; detti canoni sono soggetti ad imposta di registro. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici

finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 03. Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Bellini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. - 1. In considerazione della natura giuridica delle autorità portuali, enti pubblici non economici ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e dei compiti d'istituto affidati alle medesime, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA i canoni di concessione di aree demaniali introitati dalle autorità portuali; detti canoni sono soggetti ad imposta di registro. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni.

7. 02. Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Bellini.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 6 della legge 30 aprile 1999, n.130, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Ciascun patrimonio

separato di cui all'articolo 3, comma 2, non è soggetto alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari delle società di cui all'articolo 3 »

5-ter. Le disposizioni del primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1999, n.130, come introdotto dal comma 5-bis del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal 29 maggio 1999. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto versato a titolo di ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 settembre 1973, n.600, nei periodi di imposta anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di crediti.

9. 3. Patria.

(A.C. 2657 - Sezione 5)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1292 — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2002, N. 45, RECANTE PROROGA DEL TERMINE IN MATERIA DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LE IMPRESE NAZIONALI DI TRASPORTO AEREO (APPROVATO DAL SENATO) (2650)

(A.C. 2650 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 2002.

2. Per il periodo dal 1° aprile al 31 maggio 2002 lo Stato italiano presta la garanzia di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del citato decreto-legge n. 450 del 2001.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2650 — Sezione 2)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 31 maggio 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

1. 2. Duca, Raffaldini.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2002 con le seguenti: 31 luglio 2002.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 31 maggio 2002 con le seguenti: 31 luglio 2002.

1. 3. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2002 con le seguenti: 30 giugno 2002.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 31 maggio 2002 con le seguenti: 30 giugno 2002.

1. 1. Tidei.

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 1.6 DEL GOVERNO

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2002 con le seguenti: 30 giugno 2002.

0. 1. 6. 1. Duca, Tidei, Pasetto, Raffaldini.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2002 con le seguenti: 31 maggio 2002.

0. 1. 6. 2. Pasetto, Duca, Tidei, Raffaldini.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2002 con le seguenti: 30 aprile 2002.

* **0. 1. 6. 3.** Pasetto, Tidei, Duca, Raffaldini.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2002 con le seguenti: 30 aprile 2002.

* **0. 1. 6. 9.** Lusetti.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2002 con le seguenti: 15 aprile.

0. 1. 6. 8. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: o passeggeri e merci aggiungere le seguenti: o merci.

0. 1. 6. 4. Duca, Pasetto, Raffaldini, Tidei.

Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni.

0. 1. 6. 24. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 40 milioni.

0. 1. 6. 26. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 2 miliardi con le seguenti: 3 miliardi.

0. 1. 6. 27. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 2 miliardi con le seguenti: 2 miliardi e 500 milioni.

0. 1. 6. 25. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-ter, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 0,35 dollari con le seguenti: 0,37 dollari.

0. 1. 6. 13. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-ter, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: fino a 150 milioni di dollari statunitensi con le seguenti: fino a 200 milioni di dollari statunitensi.

0. 1. 6. 14. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-ter, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

0. 1. 6. 5. Pasetto, Raffaldini, Tidei, Duca.

Al comma 1-ter, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 1° febbraio con le seguenti: 1° gennaio.

0. 1. 6. 10. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-ter, lettera b), sostituire le parole: 0,35 dollari con le seguenti: di 0,40 dollari.

0. 1. 6. 20. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-ter, lettera b), sostituire le parole: da 150 milioni di dollari con le seguenti: da 100 milioni di dollari.

0. 1. 6. 15. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-ter, lettera b), sostituire le parole: 1 miliardo di dollari statunitensi con le seguenti: 1 miliardo e 500 milioni di dollari statunitensi.

0. 1. 6. 11. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-ter, lettera c), sostituire le parole: di 0,25 con le seguenti: di 0,30.

0. 1. 6. 16. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-ter, lettera c), sostituire le parole: 2 miliardi di dollari statunitensi con le seguenti: 2 miliardi e 500 milioni di dollari statunitensi.

0. 1. 6. 12. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-quater, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.

0. 1. 6. 17. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-quater, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 33 per cento con le seguenti: 30 per cento.

0. 1. 6. 18. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-quater, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 33 per cento con le seguenti: 35 per cento.

0. 1. 6. 21. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-quater, lettera b), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.

0. 1. 6. 19. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 27 novembre 2001 con le seguenti: 1° gennaio 2002.

0. 1. 6. 6. Tidei, Pasetto, Duca, Raffaldini.

Al comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 27 novembre 2001 con le seguenti: 30 ottobre 2001.

0. 1. 6. 23. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 27 novembre 2001 con le seguenti: 25 novembre 2001.

0. 1. 6. 22. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-septies, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto.

0. 1. 6. 7. Tidei, Pasetto, Raffaldini, Duca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, sono sostituiti dai seguenti:

« 1-bis. Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002 lo Stato garantisce la copertura assicurativa per il risarcimento dei danni subiti da terzi, in essi inclusi i passeggeri trasportati e i dipendenti delle imprese di trasporto aereo, in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 e del regolamento ENAC del 14

febbraio 2000, e successive modificazioni, per il trasporto aereo di passeggeri o passeggeri e merci a titolo oneroso, nonché in favore delle imprese nazionali di gestione aeroportuale. La copertura assicurativa statale opera da un massimale di 50 milioni di dollari statunitensi fino ad un importo massimo, per ciascuna delle predette imprese e per singolo sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi limitatamente alla parte di danni priva di copertura assicurativa da parte delle imprese commerciali.

1-ter. Le imprese di trasporto aereo di cui al comma *1-bis*, per la parte garantita dallo Stato e previa presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento del tesoro — di idonea documentazione relativa alle coperture assicurative assunte sul mercato, devono corrispondere un premio da versarsi al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, così determinato:

imprese di trasporto aereo:

a) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 50 milioni fino a 150 milioni di dollari statunitensi. Dal 1° febbraio il premio è aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo;

b) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi;

c) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale fino a 2 miliardi di dollari statunitensi;

1-quater. Le altre imprese di cui al comma *1-bis* devono corrispondere, con le medesime modalità di cui al comma *1-ter*, un premio così determinato:

a) imprese di gestione aeroportuale:

1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali, per la copertura fino al massi-

male esistente prima dell'11 settembre 2001, premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;

2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001, premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale.

b) esercenti attività *cargo*:

1) la copertura di attività *cargo* è soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001.

1-quinquies. I premi vengono corrisposti dalle imprese di cui al comma *1-bis* con decorrenza 27 novembre 2001. Le imprese di trasporto aereo corrispondono il relativo premio nella stessa misura fissata per il mese di gennaio 2002.

1-sexies. È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma *1-bis*, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

1-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di operatività dell'intervento di cui al presente articolo ».

Conseguentemente:

al comma 2 del medesimo articolo, sostituire le parole da: Stato italiano *fino alla fine del comma con le seguenti:* Stato garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito in legge, con modifica-

zioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto.

1. 6. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Governo.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: garanzia di cui al con le seguenti: garanzia di cui all'articolo 1 del.

1. 5. Tidei, Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Panattoni, Adduce, Rognoni, De Luca, Susini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Interventi straordinari per l'occupazione nel trasporto aereo*). — 1. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

1. 02. Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Interventi straordinari per l'occupazione nel trasporto aereo*). — 1. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

1. 03. Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Interventi per la riduzione dell'inquinamento acustico*) — 1. È autorizzato il limite di impegno quindicennale di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono ad integrare i rispettivi fondi destinati alla realizzazione dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico di cui all'articolo 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 04. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Interventi per la sicurezza aeroportuale*). — 1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare prioritariamente alla realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosità e per la sicurezza degli aeroporti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 01. Tidei.

(A.C. 2650 – Sezione 3)

EMENDAMENTO PRESENTATO
AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole: e per le imprese di gestione aeroportuale.

Tit. 1. Tidei, Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Panattoni, Adduce, Rognoni, De Luca, Susini, Lusetti.

(Approvato)

(A.C. 2650 – Sezione 4)

ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI
INAMMISSIBILI NEL CORSO
DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi straordinari per l'occupazione nel trasporto aereo).* – 1. Le

misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

1. 02. Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi straordinari per l'occupazione nel trasporto aereo).* – 1. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

1. 03. Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi per la riduzione dell'inquinamento acustico)* – 1. È autorizzato il limite di impegno quindicennale

di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono ad integrare i rispettivi fondi destinati alla realizzazione dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico di cui all'articolo 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 04. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Interventi per la sicurezza aeroportuale*). — 1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare prioritariamente alla realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosità e per la sicurezza degli aeroporti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 01. Tidei.

(A.C. 2650 – Sezione 5)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2650 – Sezione 6)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 1.04 Boato e 1.01, 1.02 e 1.03 Tidei, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.6 Governo, a condizione che, ai fini di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, alla parte consequenziale sia soppresso il capoverso « ART. 1-bis »;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2650 – Sezione 7)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la crisi del settore aeroportuale ha inferto colpi durissimi all'occupazione non solo delle società aeree, ma anche delle società che gestiscono l'indotto e, a Roma, in primo luogo la società Ligabue Gate Gourmet, che ha licenziato i 391 dipendenti addetti al rifornimento delle provviste di bordo (*catering*) per le compagnie aeree clienti, in esercizio nell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino e alle pulizie;

in conseguenza, l'Ente Nazionale per l'Aviazione civile – circoscrizione aeroportuale di Fiumicino – ha emesso l'ordinanza n. 21/2001, in data 1° dicembre 2001, con la quale si ordinava alla Società Ligabue Gate Gourmet di riconsegnare alla società Aeroporti di Roma (ADR) lo stabilimento e le relative pertinenze;

l'ingiunzione eseguita ha riversato i suoi effetti negativi sui lavoratori, che si sono ritrovati senza lavoro e senza retribuzione, e, nonostante l'intervento del sindaco di Roma sulla società ADR, perché si provvedesse alla costituzione di altra società in grado di rilevare l'esercizio del *catering* insieme al personale licenziato e agli oneri non corrisposti, la questione è rimasta tuttora insoluta;

permanendo lo stato di agitazione dei lavoratori ex Ligabue e l'incertezza sul da farsi da parte dell'ADR, è indispensabile che intervenga il Ministro dei trasporti, avocando a sé la questione, assumendo una tempestiva e chiara iniziativa che ponga fine a questo prolungato e logorante stato di cose, confrontandosi con le parti sociali;

impegna il Governo

ad agire in conseguenza e a riferire al Parlamento sui risultati della sua azione.

9/2650/1. Tidei, Duca, Raffaldini, Mazzarello, Albonetti, Adduce, Panattoni, Rognoni, Susini, De Luca.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 4 APRILE 2002, N. 51, CONCERNENTE DISPO-
SIZIONI URGENTI RECANTI MISURE DI CONTRASTO ALL'IM-
MIGRAZIONE CLANDESTINA E GARANZIE PER SOGGETTI
COLPITI DA PROVVEDIMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA
FRONTIERA (2608)**

(A.C. 2608 - Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai seguenti:

« 8-*bis*. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento, si ap-

plicano le disposizioni dell'articolo 301-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'articolo 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92.

8-*ter*. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.

8-*quater*. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-*ter* sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

8-*quinqües*. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati ».

2. Ai commi 3 e 5 dell'articolo 301-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la parola: « rottamazione » è sostituita dalla seguente: « distruzione ». Al comma 3 sono altresì soppresse le parole: « mediante distruzione ».

ARTICOLO 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« 5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione all'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il Procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione. Il provvedimento è immediatamente esecutivo ».

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2608 – Sezione 2)MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE*All'articolo 1:*

al comma 1, alinea, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 1, capoverso 8-bis, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »; e le parole: « come modificato dall'articolo 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92 » sono sostituite dalle seguenti: « e successive modificazioni »;

al comma 1, capoverso 8-quinquies, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni »;

al comma 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 1, capoverso 5-bis, al primo periodo, le parole: « all'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale » sono sostituite dalle seguenti: « al tribunale in composizione monocratica »; dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il provvedimento è immediatamente esecutivo »; al secondo periodo, le parole: « Il Procuratore della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale in composizione monocratica »; l'ultimo periodo è soppresso.

(A.C. 2608 – Sezione 3)EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTI-
COLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Sinisi, Bressa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo il comma 8-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

approvato con decreto legislativo 25 luglio 1986, n. 286, sono aggiunti i seguenti:

« 8-ter. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento dei mezzi di trasporto in sequestro, l'autorità giudiziaria che procede ne dispone l'immediata distruzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-bis, commi 3 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'articolo 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92.

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono fissate le modalità di esecuzione ».

1. 2. Sinisi, Bressa.

Al comma 1, capoverso 8-bis, dopo la parola: affidamento aggiungere le seguenti: per mezzi di trasporto sequestrati.

1. 5. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere i capoversi 8-ter e 8-quater.

1. 4. Soda, Turco, Leoni, Rizzo, Bielli, Amici, Maura Cossutta, Caldarola, Sabbatini, Marone, Bellillo, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, capoverso 8-quinquies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero sono alienati o distrutti.

1. 6. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole « Ai commi 3 » aggiungere la seguente: « , 4 ».

1. 10. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La distruzione delle imbarcazioni può avvenire tramite affondamento solo se le stesse vengano precedentemente e adeguatamente trattate in modo che non rilascino, anche nel tempo, sostanze inquinanti di alcun tipo che possano danneggiare l'ambiente marino. Tutte le procedure atte all'affondamento devono essere preventivamente concordate tra i diversi Ministeri competenti e i rappresentanti degli operatori del settore, in modo tale da salvaguardare l'habitat marino. »

1. 3. Realacci.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: il questore comunica fino alla fine del capoverso con le seguenti: l'accompagnamento coattivo è autorizzato, su richiesta del questore, dal giudice monocratico del tribunale competente per territorio.

2. 3. Sinisi, Bressa.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Il tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, sentito l'interessato e il suo difensore ed acquisiti i necessari elementi di prova, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione. La decisione è ricorribile per cassazione.

2. 2. Mascia.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il secondo periodo.

2. 1. Mascia.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

2. 5. Soda, Turco, Leoni, Rizzo, Amici, Bielli, Maura Cossutta, Marone, Caldarella, Montecchi, Sabattini, Bellillo, Polastrini.

Al comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: verificata la sussistenza dei requisiti, aggiungere le seguenti: sentito l'interessato cui è garantita comunque l'assistenza del difensore,

2. 4. Soda, Turco, Leoni, Rizzo, Bielli, Amici, Maura Cossutta, Marone, Caldarella, Sabattini, Bellillo, Montecchi, Polastrini.

(A.C. 2608 – Sezione 4)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

 sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

 sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

 sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti 1.5 e 1.6 della Commissione.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A KYOTO L'11 DICEMBRE 1997 (2426) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CALZOLAIO ED ALTRI; PECORARO SCANIO ED ALTRI (1933-1952)

(A.C. 2426 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 3.

(A.C. 2426 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato
dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE;

Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 e 1.2 Vendola,
2.25 Vigni, 2.15 Vendola, sull'articolo ag-
giuntivo 2.01 Lion, sull'emendamento 3.1
Vendola e sugli articoli aggiuntivi 3.01
Realacci 3.04 Vigni, in quanto suscettibili

di determinare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica privi di idonea quan-
tificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1.

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1. 2 Vendola (nuova
formulazione), in quanto suscettibile di
determinare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica privi di idonea quanti-
ficazione e copertura.

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 3, non compresi nel fascicolo n. 2.

(A.C. 2426 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2426 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare il Protocollo di
Kyoto alla Convenzione quadro delle Na-
zioni Unite sui cambiamenti climatici,
fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.

2. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo 25 del Protocollo stesso.

3. Il deposito dello strumento di ratifica avverrà, unitamente a quello della Unione europea e degli altri Stati membri della stessa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimere il comma 3.

- 1. 4.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Cima, Zanella, Bulgarelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. L'Italia si impegna a rispettare gli obiettivi e gli obblighi di riduzione dei livelli di emissione di gas serra, sostenendoli con congrue e adeguate risorse di bilancio e efficaci azioni per la riduzione del trasporto su gomma e l'uso di fonti rinnovabili che, in prospettiva, possano migliorare gli obiettivi minimi fissati dal Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997.

- 1. 1.** Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo, l'Italia si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 3 del Protocollo congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le modalità di cui alla proposta di decisione del Consiglio COM(2001)579 del 23 ottobre 2001.

- 1. 5.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. L'Italia si impegna a rispettare il contenuto del Protocollo di cui al presente articolo e, in particolare, gli obblighi previsti dall'articolo 3 del Protocollo, in accordo con la previsione e la procedura contenute nell'articolo 4 dello stesso Protocollo, congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Stati membri. L'Italia si impegna altresì a rispettare i relativi impegni di riduzione dei livelli di emissione in conformità con quanto disposto dalle norme comunitarie.

- 1. 3.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vermetti, Vigni, Abbondanzieri, Chianale, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Rocchi, Gentiloni Silveri, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Nel rispetto dell'articolo 80 della Costituzione, ulteriori riduzioni delle emissioni di gas serra previste da modifiche al Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 o da normative comunitarie successive alla presente ratifica sono recepite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

- 1. 2.** (nuova formulazione) Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Eventuali atti di modifica al Protocollo i quali non incidano sulla normativa vigente e non comportino oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

- 1. 6.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

(A.C. 2426 - Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2426 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE****ART. 2.**

1. In attesa e in preparazione delle decisioni e delle norme che saranno adottate dall'Unione europea in materia di politiche e misure comuni e coordinate di attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo, entro il 30 settembre 2002 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra, nell'ambito delle risorse di bilancio preordinate allo scopo, e una relazione contenente:

a) la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999, con l'individuazione delle politiche e delle misure finalizzate:

1) al raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni mediante il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;

2) all'aumento della superficie forestale;

3) alla piena utilizzazione dei meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto per la realizzazione di iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati (*joint implementation*), e con quelli in via di sviluppo (*clean development mechanism*), prevedendo in particolare che, ai fini del-

l'adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni, sia considerata anche la partecipazione delle imprese italiane operanti nel settore della produzione di energia ad iniziative pubbliche o private realizzate nei Paesi con economia in transizione dell'Europa orientale, destinate alla costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di impianti di produzione di energia mediante l'impiego di tecnologie finalizzate alla riduzione o all'eliminazione delle emissioni di anidride carbonica;

4) all'accelerazione delle iniziative di ricerca e sperimentazione per l'introduzione dell'idrogeno quale combustibile nei sistemi energetico e dei trasporti nazionali, nonché per la realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, di impianti per l'utilizzazione del solare termico, di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia e di impianti per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas;

b) lo stato di attuazione dei programmi finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337, nonché degli ulteriori programmi pilota finanziati con la presente legge.

2. Il piano di azione nazionale di cui al comma 1 è deliberato dal CIPE.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 marzo di ogni anno, individua con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio. I programmi pilota hanno l'obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal punto di vista dei

costi, sia a livello interno che nell'ambito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto.

4. Ai fini di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di 25 milioni di euro, per il triennio 2002-2004.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: al fine di individuare *fino alla fine del comma con le seguenti:* restano valide le misure contenute nella deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999.

1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 novembre 2002, una relazione contenente lo stato di attuazione dei programmi finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337, nonché degli ulteriori programmi pilota finanziati con la presente legge.

1-ter. Entro il 30 settembre 2002, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra, nel-

l'ambito delle risorse di bilancio preordinate allo scopo, contenente l'individuazione delle politiche e delle misure finalizzate:

a) al raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni mediante il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;

b) ad introdurre, nelle attuali e future iniziative di politica fiscale ed economica che interessano le imprese, parametri volti a favorire investimenti o misure comunque dirette a promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzata al minor impatto ambientale, al risparmio energetico, al miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

c) alla piena utilizzazione dei meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto per la realizzazione di iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati (*joint implementation*), e con quelli in via di sviluppo (*clean development mechanism*), prevedendo in particolare che, ai fini dell'adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni, sia considerata anche la partecipazione delle imprese italiane operanti nel settore della produzione di energia ad iniziative pubbliche o private realizzate nei Paesi con economia in transizione dell'Europa orientale, destinate alla costruzione o ristrutturazione di impianti di produzione di energia, esclusi quelli di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, o che, comunque, impieghino i combustibili di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c), della medesima legge n. 1860 del 1962, mediante l'impiego di tecnologie finalizzate alla riduzione o all'eliminazione delle emissioni di anidride carbonica;

d) all'accelerazione delle iniziative di ricerca e sperimentazione per l'introduzione dell'idrogeno quale combustibile nei sistemi energetico e dei trasporti na-

zionali, nonché per la realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, di impianti per l'utilizzazione del solare termico, di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia e di impianti per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas;

e) all'aumento della superficie forestale.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 1-ter.

2. 16. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: che consentano di raggiungere gli con le seguenti: per l'effettivo raggiungimento degli.

2. 1. Vendola.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: con il minor costo.

2. 2. Vendola.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze e con.

2. 3. Vendola.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ministri interessati, aggiungere le seguenti: sentita l'ANCI,

2. 4. Vendola.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: gas serra aggiungere le seguenti: e l'aumento del loro assorbimento.

2. 24. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , nell'ambito delle risorse di bilancio preordinate allo scopo,

Conseguentemente al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attuazione del piano è scadenzata sulla base delle risorse di bilancio preordinate allo scopo.

2. 25. (Nuova formulazione) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***2. 5.** Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***2. 26.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Cento, Boato, Bulgarelli.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999, comprensiva della relazione sullo stato di attuazione della stessa, e la proposta di aggiornamento.

2. 6. Vendola.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la proposta con le seguenti: lo stato di attuazione e la proposta.

2. 27. (Testo così modificato nel corso della seduta) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: di revisione fino a: 10 febbraio 1999.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) all'introduzione, nelle attuali e future iniziative di politica fiscale ed economica che interessano le imprese, di parametri volti a favorire investimenti o misure comunque dirette a promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzata al minor impatto ambientale, al risparmio energetico, al miglioramento dell'efficienza energetica ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

al numero 3), sopprimere le parole da: , prevedendo in particolare che fino alla fine del numero.

2. 20. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Ver-netti, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Rocchi, Gentiloni Silveri, Bellini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: dei migliori risultati in termini con le seguenti: degli obiettivi e degli impegni fissati dal Protocollo di Kyoto.

2. 7. Vendola.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: della superficie forestale con le seguenti: degli assorbimenti di gas serra conseguente ad attività di uso del suolo, cambiamenti d'uso del suolo e forestali, conformemente a quanto disposto dagli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto.

2. 29. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

2. 8. Vendola.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: , prevedendo in particolare fino alla fine del numero.

***2. 9.** Vendola.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: , prevedendo in particolare fino alla fine del numero.

***2. 17.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: , prevedendo in particolare fino alla fine del numero.

***2. 28.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Zanella.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: , prevedendo in particolare fino alla fine del numero.

***2. 32.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: via di sviluppo (clean development mechanism), aggiungere le seguenti: in conformità con gli accordi di Bonn e Marrakesh adottati, rispettivamente, alla sesta e settima Conferenza delle parti della Convenzione sul clima.

2. 31. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: nel settore della produzione di energia *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione di quelle operanti nel settore dell'energia nucleare,

- 2. 33.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: alla costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di impianti di produzione di energia *con le seguenti:* esclusivamente alla costruzione o potenziamento di impianti di produzione di energia eolica, solare e idroelettrica ambientalmente compatibile,

- 2. 10.** Vendola.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: alla costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza *con le seguenti:* alla dismissione e messa in sicurezza degli impianti per la produzione di energia nucleare, nonché alla ristrutturazione e messa in sicurezza di altre tipologie.

- 2. 34.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: di impianti di produzione di energia *aggiungere le seguenti:* , esclusi quelli di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, o che, comunque, impieghino i combustibili di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c), della medesima legge n. 1860 del 1962,

- 2. 18.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

SUBEMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO 2. 50 DELLE COMMISSIONI

All'emendamento 2. 50, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riferimento all'assoluta esclusione del ricorso all'energia nucleare.

- 0. 2. 50. 1.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Bulgarelli, Zanella.

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando quanto stabilito dalla decisione 16/CP.7, adottata dalla settima Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Marrakesh nel novembre 2001.

- 2. 50.** Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , fatta esclusione per la produzione di energia nucleare.

- 2. 30.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Zanella.

Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere le parole: e di impianti per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas.

- 2. 11.** Vendola.

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: e di impianti per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas *con le seguenti:* e di azioni e impianti per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed il riciclo.

- 2. 12.** Vendola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo nell'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici del programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed al fine di ridurre significativamente l'emissione dei gas serra rispetto al livello del 1990, privilegia:

a) l'esigenza di ammodernare il sistema energetico ed industriale e delle infrastrutture per la mobilità ed il trasporto delle merci secondo il criterio della migliore efficienza energetica e del minor costo;

b) le modalità di trasporto a minor impatto ambientale, quali quella ferroviaria, aerea, marittima ed il cabotaggio, destinando a tali modalità i due terzi delle risorse disponibili.

***2. 21.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Verneti, Rocchi, Gentiloni Silveri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo nell'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici del programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed al fine di ridurre significativamente l'emissione dei gas serra rispetto al livello del 1990, privilegia:

a) l'esigenza di ammodernare il sistema energetico ed industriale e delle infrastrutture per la mobilità ed il trasporto delle merci secondo il criterio della migliore efficienza energetica e del minor costo;

b) le modalità di trasporto a minor impatto ambientale, quali quella ferroviaria, aerea, marittima ed il cabotaggio, destinando a tali modalità i due terzi delle risorse disponibili.

***2. 35.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo, nell'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici del programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed al fine di ridurre significativamente l'emissione dei gas serra rispetto al livello del 1990, privilegia:

a) l'esigenza di ammodernare il sistema energetico ed industriale e delle infrastrutture per la mobilità ed il trasporto delle merci secondo il criterio della migliore efficienza energetica e del minor costo;

b) le modalità di trasporto a minor impatto ambientale, quali quella ferroviaria, aerea, marittima ed il cabotaggio.

****2. 19.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Verneti, Rocchi, Gentiloni Silveri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo, nell'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici del programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed al fine di ridurre significativamente l'emissione dei gas serra rispetto al livello del 1990, privilegia:

a) l'esigenza di ammodernare il sistema energetico ed industriale e delle infrastrutture per la mobilità ed il trasporto delle merci secondo il criterio della migliore efficienza energetica e del minor costo;

b) le modalità di trasporto a minor impatto ambientale, quali quella ferroviaria, aerea, marittima ed il cabotaggio.

****2. 36.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: entro il 30 giugno 2003; fino a tale data restano valide le misure contenute nella deliberazione del Comitato intermi-

nisteriale per la programmazione economica n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999.

2. 23. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Rafaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: entro centoventi giorni dal ricevimento.

2. 13. Vendola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 novembre di ogni anno, invia alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione dei programmi pilota di cui al comma 3.

2. 14. Vendola.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole: 25 milioni di euro *con le seguenti:* 40 milioni di euro.

2. 15. Vendola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Ai fini dell'attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1, vengono perseguiti gli obiettivi e le azioni di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999.

2. In funzione delle decisioni assunte dalla sesta e dalla settima Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il Comitato interministeriale per

la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, provvede ad integrare e modificare la deliberazione di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al presente articolo:

a) il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio predispone le linee di attuazione del Protocollo di Kyoto relativamente alla riduzione delle emissioni degli impianti di produzione di energia elettrica e industriali e all'impiego obbligatorio del metano e del GPL negli autoveicoli destinati al trasporto pubblico;

b) il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, predispone un programma per la riforestazione e le problematiche relative all'assorbimento;

c) il Ministro delle attività produttive predispone le azioni per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, in particolare energia eolica, solare, idrica, geotermica; stabilisce gli *standard* e le linee guida per l'uso di dispositivi energetici più efficienti e per la riduzione dei consumi; individua i criteri e le misure per aumentare l'efficienza del parco termoelettrico, a partire dagli impianti di produzione di energia che comportano alti consumi e basse rese; promuove, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e degli affari esteri, il trasferimento di tecnologie pulite ai paesi in via di sviluppo;

d) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone le linee di azione per la mobilità sostenibile; adotta i provvedimenti relativi alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel settore dei trasporti, ed al trasferimento di una quota progressivamente maggioritaria del trasporto merci da strada a ferrovia e cabotaggio;

e) il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta provvedimenti

relativi alla riduzione delle emissioni di protossido di azoto derivanti dai processi industriali, alla promozione del riciclaggio dei rifiuti, al rafforzamento delle misure di controllo e riduzione delle emissioni di metano e alla limitazione dell'impiego di idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoruro di zolfo, nei processi industriali e negli usi delle apparecchiature contenenti tali sostanze.

2. 01. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

(A.C. 2426 - Sezione 5)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2426 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO**

ART. 3.

1. Al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, fatta a Bonn il 20 luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, è autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.

**EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL
DISEGNO DI LEGGE**

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: 68 milioni di euro con le seguenti: 80 milioni di euro.

3. 1. Vendola.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione, al fine di

sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze, alle politiche ed ai problemi relativi all'applicazione del protocollo di Kyoto, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro, per l'esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 1 vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) l'informazione e la promozione in modo continuativo di programmi di educazione ambientale sugli obiettivi da raggiungere al fine di rispettare il protocollo di Kyoto;

b) la collaborazione ed il raccordo con altri programmi ed iniziative tese a realizzare le finalità del protocollo di Kyoto, sviluppando il coordinamento funzionale con soggetti privati, con altri ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni e associazioni di volontariato, imprese ed organi internazionali; tali obiettivi devono essere attuati mediante la stipula di protocolli anche informatici, circolari, intese, convenzioni ed accordi.

3. Nel programma di comunicazione ambientale sul protocollo di Kyoto, di cui al comma 1, sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti, le modalità e la durata.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 03. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***3. 01.** Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Reduzzi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***3. 04.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. L'acquisto di unità di riduzione delle emissioni, di cui all'articolo 6 del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, non può superare il 50 per cento del totale della previsione di riduzione delle emissioni medesime.

3. 06. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Il Ministro degli affari esteri predispone una scheda di valutazione della quantità dei livelli di emissione di gas serra per ciascuno dei progetti, pubblici o privati, che sia promosso in qualsiasi paese con l'assistenza e il contributo di istituzioni pubbliche italiane.

3. 05. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno,

una relazione al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate ai sensi della presente legge e sui risultati conseguiti.

3. 02. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

(A.C. 2426 – Sezione 6)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2426 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, per i sottoindicati importi espressi in migliaia di euro:

a) Ministero dell'economia e delle finanze: 43.110 per il 2003; 13.258 per il 2004;

b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 6.890 per il 2003; 6.890 per il 2004;

c) Ministero degli affari esteri: 10.147 per il 2004;

d) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: 12.242 per il 2004;

e) Ministero dell'interno: 10.000 per il 2003; 10.000 per il 2004;

f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 8.000 per il 2003; 7.853 per il 2004;

g) Ministero per i beni e le attività culturali: 6.130 per il 2004;

h) Ministero della salute: 1.480 per il 2004.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 2426 – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

ad introdurre, nelle attuali e future iniziative di politica fiscale ed economica che interessano le imprese, parametri volti a favorire investimenti o misure comunque dirette a promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzati al minor impatto ambientale, al risparmio energetico, al miglioramento dell'efficienza energetica ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

9/2426/1. Verneti, Vigni.

La Camera,

impegna il Governo

a predisporre una scheda di valutazione della quantità dei livelli di emissione di gas serra per ciascuno dei progetti, pubblici o privati, che sia promosso in qualsiasi paese con l'assistenza e il contributo di istituzioni pubbliche italiane.

9/2426/2. Vigni.